# DIFESA
## DEL CAPITANO SIGNOR D. GUALTIERO PATERNÒ NELLE CONTROVERSIE, CHE EGLI HA COLL'

Illuſtre Marcheſe, Preſidente della Regia Camera,

SIGNOR D. LORENZO PATERNÒ ſuo fratello.





IN NAPOLI MDCCLXII

NON era già mio proponimento ſcriver nella preſente controverſia, in cui neceſſità richiede, che contra gl'intereſſi dell'Illuſtre Marcheſe Signor D. Lorenzo Paternò, Preſidente della Regia Camera, ſi faccia del Capitano di Fanteria D. Gualtiero Paternò, di lui fratello, la difeſa. Trattaſi di Miniſtro di sì amabili e luminoſi pregi di mente e di cuore così doviziosamente fornito, che non ſol da me, ma da ognuno oſſequio eſige e venerazione. Or ſenza ribrezzo come farla? Trattaſi oltreciò di conteſa, che ſua origin prende dal teſtamento dell'Illuſtre Marcheſe D. Ludovico Paternò, comune padre, d'immortal ricordanza; che, dopo eſſere ſtato il Principe degli Avvocati, e l'oracolo di queſta Dominante, ſi vide innalzato a primi gradi di gloria e di toga; e che per cotanti anni il Tribunale della Regia Camera onorò, reggendolo da Luogotenente. Or ſenza taccia di audace, come agitarla? Pur, tutto ciò non oſtante, colle veraci notizie de' fatti occorſi, preſſo qualunque ſavio eſtimator delle coſe

 ſpe-

ſpero ottenere , non che giuſta ſcuſa , ma lode ancora nell' aver mutato il mio proponimento . Nò , che non è ſtata mia elezione imprendere il patrocinio di cauſa ſomigliante . Sa bene il Sacro R. Conſiglio , e pur troppo sa l' iſteſſo odierno Signor Marcheſe, che io per premuroſi replicati comandi di Senato sì ragguardevole , i quali giunſero ſino alle minacce , mi ritrovi , affatto non volendolo , in tal cimento . Non è poi , che il contenderſi ſull'ultima diſpoſizione di sì grand' uomo mi turbi , e mi arretri ; appunto perchè i più avveduti genitori ancora fa ſovente travedere il tenero amor di un figliuolo , che riſguardino qual degno erede della lor gloria , e de' vantaggi della propria loro famiglia . Scarſo è il novero di que' facoltoſi padri , che ſi ricordino di quanto l'Imperador *Lione* preſcriſſe (1) *Quemadmodum (parentes ) omnibus liberis ex æquo vitam impertiti ſunt ; ita etiam ad hanc facultates impertiantur; nequaquam vero , velut ancipiti libra his levius quiddam , illis vero gravius , pro inæquabilitate animi ſui, attribuant* . Accorrono nondimeno pronte le leggi , ed a certa ſmoderata diſuguaglianza appreſtano opportunamente il compenſo . Tanto più poi da qualunque dubbiezza io mi rinfranco , quanto diſaminar non debbonſi le richieſte del mio Cliente fra 'l torbido e l' aſpro delle liti e de' rancori , ma terminarſi con tranquilla ſaviezza dalla mente illuminatiſſima di un Miniſtro , che dalla Maeſtà del Sovrano , con particolari ordini, a tutto ciò ritrovaſi deſtinato .

FAT-

[ 1 ] *Novell.* 19.

# FATTI.

NEl dì 17. di Gennajo del 1646. il Barone D. Achille Paternò fe' il suo ultimo nuncupativo testamento. Istituì in esso erede universale D. Lionardo Paternò, suo figliuol secondogenito, e D. Gio: Lorenzo Paternò, suo primogenito, erede particolare nel Feudo, o sia nella Tenuta del medesimo, appellato Gesso Paleno, in Abruzzo Citra; che disse averlo acquistato a titolo di compera dall'Illustre Principe di Venosa, e di Piombino. Quindi ei determinò, che amendue i suddetti suoi eredi non avesser potuto alienare e distrarre gli ereditarj suoi beni; acciocchè quelli in qualunque tempo si fossero conservati ne' figli e discendenti de' suddetti suoi eredi; cioè, rispetto a' burgensatici, ne' figli di D. Lionardo, e, riguardo a' feudali, ne' figli e discendenti di D. Gio: Lorenzo; e che, morendo ciascun degli eredi senza figli legittimi e naturali, l'uno all'altro succedesse. Eccone le parole.

*Item esso Testatore vuole, ed espressamente comanda, che tanto detto Lonardo, suo erede universale in burgensatico, rispetto delli beni stabili, censi, annue entrate della detta sua eredità; quanto il detto Gio: Lorenzo, suo erede particolare, ut supra, rispetto della suddetta Terra, e Tenuta di Feudo, non possano in modo alcuno, nè sotto qualsivoglia urgentissima causa, quelli respective vendere, alienare, permutare, pignorare, obbligare; nè sopra quelli pigliare denari all' interesse; nè in altro qualsisia modo il dominio e proprietà di quelli trasferire; ma quelli sempre, ed in ogni futuro tempo debbiano permanere e conservarsi nelli figli di detto Lonardo, e detto Gio: Lorenzo, e discendenti*

denti

*denti di essi figli* in infinitum ; *cioè nelli figli di detto Lonardo , e loro discendenti , rispetto delli beni burgensatici ; e nelli figli di detto Gio: Lorenzo , e loro discendenti , rispetto della detta Terra , e Tenuta del Feudo del Gesso . E vuole di più, che, morendo alcuno di detti suoi figli, ed eredi, ut supra respective istituiti , senza figli legitimi e naturali da'loro corpi legitime descendenti, che l'uno debbia succedere all'altro* (1) .

I due figli ed eredi di D. Achille accettarono la paterna eredità . Contravvenne contuttociò D. Gio: Lorenzo alla legge del fedecommesso, impostagli dal testatore ; poichè nel 1669. vendè la Terra , o sia la Tenuta del Feudo di Gesso Paleno all'Il. Principe della Villa di S. Maria, D. Filippo Caracciolo , con tutti i miglioramenti, e gli acquisti, che ei vi avea fatti , al prezzo di duc. 24273. In conto di tal somma ei ricevè dal rammentato Principe ducati 14273. liberi : ed egli stesso li pagò a D. Achille Paternò , il giovine , suo figliuolo ; da cui finalmente impiegaronsi in compere di Partite di Arrendamenti , e di alcuni beni stabili . Per gli rimanenti ducati 10000. il suddetto Principe della Villa si obbligò , per delegazione fattagli da D. Gio: Lorenzo, venditore , di pagarne duc. 2823. e gr. 33. agli eredi del Presidente Partenio Petagna ; e gli altri duc. 7176. 3. 6. compimento dell'intera somma de' duc. 24273. ei promise pagare all'istesso D. Gio: Lorenzo Paternò *quandocumque* ; e intanto corrisponderne annui duc. 430. t. 3. con patto , che nel tempo della restituzione de' duc. 7176. 3. 6. si avessero dovuti depositare in pubblico Banco , per investirsi in compera di beni stabili , o di annue rendite in Napoli , e nel suo distretto , o in Abruz-

( 1 ) *F. 8. a t. & 9. Proc. D. Achillis Paternò.*

Abruzzo Citra , col consenso dell' istesso Principe della Villa di S. Maria (1).

Morì poi nel 1686. il Barone D. Gio: Lorenzo Paternò, con aver prima fatto il suo ultimo nuncupativo testamento. In esso istituì suoi eredi D. Camilla Gambella, sua moglie, D. Achille, il giovane, il Sacerdote D. Antonio, D. Domenico, D. Ludovico, il quale fu quindi Luogotenente della Regia Camera, D. Ottaviano, D. Arcangiolo, D. Niccolò, e D. Ignazio Paternò, suoi figliuoli, in uguali porzioni. Ingiunse ei nondimeno nel testamento medesimo il seguente fedecommesso (2).

*Item esso testatore vuole, ed espressamente comanda, che la proprietà di tutta detta sua eredità non si possa in modo alcuno, nè per qualsivoglia causa, o caso, anche urgentissima, e privilegiata, vendere, alienare, pignorare, nè in qualsivoglia modo distrarre; ma quella debbia perpetuamente conservarsi e manutenersi per detti suoi figli, e loro discendenti mascoli* in infinitum, & in perpetuum: *ed in difetto delli mascoli; nelle figlie femmine, e figli mascoli di quelle, nè anco per causa di dote, o per redenzione de' cattivi. Anzi vuole, ed espressamente comanda, che, se alcuno di detti suoi figli ed eredi commettesse alcun delitto, che Iddio non voglia, per il quale venisse confiscazione di beni; in tal caso vuole, che s'intenda privato della sua porzione, due ore avanti di commettere detto delitto; per il quale ne potesse venire detta confiscazione, o altra pena pecuniaria; attesochè esso testatore vuole ed espressamente comanda, che detti suoi beni si conservino integramente per detti suoi figli e discendenti, come sopra; nelli quali vuole,*

---

(1) *F. 107. a t. 109. & seqq. Proc.* D. *Achillis Paternò.*
(2) *F. 42. & seqq. d. Proc.*

*le, che ſuccedano, come ſi è detto di ſopra. E, morendo ciaſcheduno di detti ſuoi figli, ed eredi ſenza figli legitimi e naturali, da legitimi matrimonj procreandi, e non legitimati*, etiam per ſubſequens matrimonium, *l'uno ſucceda, e debbia ſuccedere all' altro, con l'iſteſſo vincolo, e condizione, appoſta, come di ſopra, etiam di quello figlio, che commetterà delitto tale, che ſuccedeſſe, per legge così comune, come municipale, confiſcazione de' beni, come anche di quelli figli, che forſe ſi portaſſero diſubbidienti, ed incorrigibili a detta Signora D.Camilla, e D. Antonio: nel quale caſo gli ha laſciato aſſolutamente la legitima; quale ordina, e vuole, che nè tampoco ne poſſa diſponere; perchè vuole, che detta ſua eredità debbia reſtare integra ſoggetta a detti peſi, fedecommeſſo, e ſoſtituzione reciproca, ſenza poterſene detrarre coſa alcuna, così per ragione di legitima, come per falcidia* (1).

In vigor di tal teſtamento s' interpoſe dalla G. C. della Vicaria il decreto del Preambolo a favor degli eredi, da Gio: Lorenzo Paternò iſtituiti, colle ſoſtituzioni, condizioni, e proibizioni in eſſo compreſe (2). Morirono poi D. Antonio, D.Domenico, D. Ottaviano, D. Achille, il giovine, e D.Arcangiolo Paternò, ſenza figli e diſcendenti; e per la reciproca ſoſtituzione, nel teſtamento iſteſſo ordinata, tutti i beni, lor pervenuti dalla paterna eredità, unironſi in D. Ludovico, Luogotenente della Regia Camera, in D. Niccolò, ed in D. Ignazio Paternò.

NEll'anno 1748. fe' da queſta a miglior vita paſsaggio il rammentato Luogotenente Ill. Marcheſe D.Lu-

( 1 ) *F.45. a t. & ſeqq. d. Proc.*
[ 2 ] *F.39. eod. Proc.*

D.Ludovico Paternò. Seguitane la morte, ed apertosi il di lui scritto testamento, si vide in esso istituito erede universale l' Illustre Marchese D. Lorenzo, suo figliuol primogenito, e particolari eredi gli altri tre suoi figli maschi, cioè il Cavalier Gerosolimitano D. Francesco Maria Saverio in annui duc.300. il Cherico D. Pasquale in annui duc.100. e in una massaria, che il testator possedea nelle pertinenze di questa Città, nel luogo di S. Efrem vecchio, e D. Gualtiero, che era in età ancor pupillare, in annui duc.200. cioè in duc.50. sopra l'*Avanzo* de' Sali, ed in duc. 150. sopra le Sete di Bisignano. Aggiunse il testatore a tali somme altri duc. 100. delle annualità, che doveano ad esso Marchese Luogotenente pervenire dagli effetti ereditarj del Baron D.Gio: Lorenzo Paternò, suo padre, dopo la morte de'due suoi fratelli D.Niccolò, e D.Ignazio; dichiarando, che tali beni eran soggetti al fedecommesso, dal suddetto Barone D.Gio: Lorenzo, suo padre, ordinato a favor de' discendenti maschi (1). Ordinò egli parimente, che, acciocchè la roba non si disperdesse, ma sempre rimanesse nella sua discendenza, non si potesse pretendere detrazione alcuna da veruno de' suddetti suoi figli, eredi istituiti, *o per ragione di Legittima*, *o di metà di beni antichi*, *o di doti*, *o di antefato*, *o di fedecommessi*, *o di qualsisia altra pretensione*; ancorchè avesse bisogno di special menzione (2). Soggiunse ei perciò in tal guisa: *Ciascheduno di detti miei figli si contenti di quelche a ciaschedunu ho lasciato di sua porzione; e tutto in quella vada compreso;*

B *altri-*

(1) *F. 4. & a t. Act. Praeamb. qu. Illustris March. D. Ludovici Paternò, & f. 34. & seqq. ac praesertim f. 35. a t. Proc. Illustris Equitis D. Francisci M. Paternò.*
(2) *F. 5. a t. Act. Praeamb.*

*altrimente li privo del beneficio di questa mia disposizione, ed istituisco erede il contravveniente nella sola legittima, senzacchè possa pretendere altra cosa dalla mia eredità, benchè minima* (1). Stabilì il testatore, per tal fine, che, prima d'interporsi il decreto del Preambolo, e d'intestarsi i capitali, dovessero i suoi figli ed eredi accettare con Istromento l'intero suo testamento, con rinunziare a qualunque detrazione. Poichè nondimeno ritrovavasi D. Gualtiero Paternò in età pupillare; ordinò, che i suoi Tutori e Curatori, unitamente con lui, dovessero intervenire nell'Istromento dell'accettazione (2).

Dichiarò pure il testatore, che i beni, i quali pervenir gli doveano dalla paterna eredità, erano sottoposti al fedecommesso, ordinato a vantaggio de' discendenti maschi dall' istesso D. Gio: Lorenzo Paternò, suo padre. *In tutto vengono a conseguire* (parla egli de' suoi secondogeniti) *annui duc. ducento effettivi per ciascheduno; a' quali aggiungo altri annui ducati cento per ciascheduno di essi miei figli, eredi particolari, delle annualità, che mi perveniranno degli effetti ereditarj della buona memoria del qu. Barone D. Gio: Lorenzo Paternò, mio padre, dopo la morte de' miei fratelli, i quali sono vecchi: E così verranno a conseguire anche annui ducati trecento per ciascheduno; essendo sottoposti detti effetti al fedecommesso dal medesimo Barone D. Gio: Lorenzo, mio padre, ordinato in beneficio de' discendenti maschi* (3). Di più nell'istesso suo testamento ei dichiarò l'origine del mentovato fedecommesso, con dire, che D. Achille Paternò, suo avolo, istituì erede il suddetto Barone D. Gio: Lorenzo nel feu-

[ 1 ] *d. f. 5. a t. Act. Preamb.*
( 2 ) *d. f. 5. a t. & 6. Act. Preamb.*
( 3 ) *F. 4. a t. loc. sig. Act. Preamb.*

Feudo della Terra di Gesso Paleno : Che su di questo ordinò strettissimo fedecommesso fin dall'anno 1646. colla proibizion di alienare : Che , ciò non ostante , il Barone D. Gio: Lorenzo fe' vendita del feudo all'Illustre Principe della Villa S. Maria , D. Filippo Caracciolo , per duc. 24000. Che di questi la maggior parte se n' impiegò in compera di Partite di Arrendamenti , descritte nelle Minute presentate nel Sacro R. Consiglio : Che, dopo la morte del Barone D. Gio: Lorenzo, s' introdusse lite di rilassazione nel Tribunale istesso : Che, per finirla , si venne a convenzione tra esso testatore, i suoi fratelli, e'l possessor di tal Feudo, e si sorrogarono al rammentato fedecommesso le Partite degli Arrendamenti, nelle Minute descritte : Che tali Partite non giugneano alla somma de'duc.24000. e che perciò si obbligò il possessore di quel Feudo istesso di pagare altri duc. 2000. e corrisponderne l'annualità al sei per cento ; col patto , che su le Minute si dovesse interporre il decreto dell'*Expedit* dal Sacro Consiglio ; che disse , non essersi ancora interposto (1).

Dichiarò ei parimente , siccome abbiam detto , che i suoi figliuoli a quel fedecommesso erano chiamati *ex propria persona.* Contuttociò, perchè egli avea sottoposta tutta la sua eredità a strettissimo *primogenial* fedecommesso, soggettò pur questi beni a somigliante vincolo di primogenitura ; disponendo della roba propria de'suoi eredi. E nel rincontro, che il Sacro Consiglio avesse interposto il decreto dell' *Expedit* sulla sorrogazione , soggettò alla rammentata primogenitura le partite sorrogate . Nel caso poi , che il compratore del Feudo fosse stato condannato a rilasciarlo, sottopose altresì tal Feudo alla stessa primoge-

 nitura ,

(1) *F.18.Act.Praamb. & f.134. ad 217. Proc. pro D.Achille Paternò.*

nitura ; nulla curando i rammentati due fedecommeſſi, che su tali robe trovavanſi ſtabiliti (1).

Volle di più il teſtator medeſimo, che i ſuddetti ſuoi eredi, così l' erede univerſale, che i particolari, non aveſſer potuto alienare, cenſuare, pignorare, o prender danajo ad intereſſe ſopra que' beni, ne' quali gli avea iſtituiti; dichiarando nullo ed invalido qualunque contratto, qualunque convenzione. Proibì il fare aſſegnamenti, o vendite ſopra i frutti de' beni ad eſſi laſciati. Il che facendoſi, volle, che niuna ragione i creditori acquiſtaſſero neppure nelle annualità, e ne' frutti de' ſuddetti beni: anzi a maggior cautela comandò, che in tal rincontro il poſſeſſore ne rimaneſſe privo ; chiamando al godimento l' immediato ſucceſſore, che obbligò a dover ſoltanto alimentare chi aveſſe contravvenuto (2). Ordinò egli pure, che nell' Iſtromento dell'accettazione del ſuo teſtamento quanto in eſſo ſi comprendea ſi foſſe deſcritto (3).

Poichè nondimeno troppo ſtrette eran tali leggi appoſte al teſtamento, riguardo a' ſecondogeniti ; giacchè, riſpetto al primogenito, che era l' erede univerſale, tutto per tal vantaggioſa prerogativa rendeaſi tollerabile ; pensò in qualche guiſa il teſtator medeſimo mitigarle, col comandare, che tanto l' Illuſtre Marcheſa, ſua moglie, quanto i ſecondogeniti aveſſero avuta l'abitazione nel ſuo palagio in Napoli, ed in quel di Capo di monte ; l'uſo de' mobili, parati, argenti, carozze, cavalli, e dello Studio (4). Si ha tutto ciò dal teſtamento

( 1 ) *F. 19. & a t. Act. Praamb.*
( 2 ) *F. 12. a t. Act. Praamb.*
[ 3 ] *F. 5. a t. Act. Praamb.*
( 4 ) *F. 7. & a t. Act. Praamb. & f. 16. d. Proc.*

to del fu Illustre Marchese D. Ludovico Paternò.

Nel codicillo poi vieppiù ei gravò i secondogeniti. Già si è detto, che ad essi avea lasciata l' annua somma di duc. 300. tra' quali ducati cento, che pervenir doveano dall' eredità di D. Gio: Lorenzo Paternò. Or questi col codicillo furon tolti; e pur gli accrebbe al suo primogenito (1).

Somigliante disposizione fu con pubblico Istromento accettata dal Signor Marchese D. Lorenzo, dal Cavalier D. Francesco Maria Saverio, e dal Cherico D. Pasquale Paternò (2). D. Gualtiero solamente non volle accettarla giammai.

Per la qual cosa a'dì 27. di Agosto del 1748. comparve nella G. C. della Vicaria l' Illustre odierno Marchese D. Lorenzo, e domandò, che si fosse da esso dichiarato, se volea, o nò accettare il testamento e 'l codicillo di suo padre. Così infatti si ordinò (3). Fu notificato tal decreto a D. Gualtiero, che replicò, che il Marchese D. Lorenzo avesse fatta nota di tutti i beni dell' eredità paterna, per risolver poi, se ei dovea, o nò accettare somigliante disposizione (4). Dopo replicati ordini ad istanza del Marchese D. Lorenzo, finalmente da D. Gualtiero Paternò si fè la sua dichiarazione con istanza da lui firmata, ed autenticata (5). Fu nondimeno tal dichiarazion condizionata, e con l' espressa riserba, che non s'intendesse accettato il testamento paterno, se contendere se gli volessero quegli usi, che in esso se gli erano lasciati; i quali, se egli per cagion della milizia, a cui era ascritto, dimo-

[ 1 ] *F. 23. a t. loc. sig. Act. Praeamb.*
[ 2 ] *F. 21. Act. Praeamb.*
( 3 ) *F. 30. a t. d. Proc.*
( 4 ) *F. 32. a t. d. Proc.*
[ 5 ] *F. 41. & seq. d. Proc.*

dimorar non poteſſe in Napoli , ſe gli doveſſero in danajo compenſare ; e che alle ſucceſſioni da deferirſi egli affatto non intendea rinunziare.

Somigliante iſtanza di dichiarazione fatta da D.Gualtiero così condizionata , non fu di piacere dell'Illuſtre odierno Signor Marcheſe D.Lorenzo. Domandò ei pertanto nella G. C. della Vicaria , che ſi procedeſſe alla liquidazion della legittima di D. Gualtiero; e che ad eſſo Marcheſe s'inteſtaſſero gli annui duc.200. di Partite laſciate al medeſimo; giacchè della ſuddetta di lui dichiarazione *non potea tenerſi conto alcuno* ; dovendo farſi , come nel paterno teſtamento ſi era ordinato ; eſpreſſamente affermando , *che mai il fu Illuſtre Marcheſe padre ebbe in penſiero , nè ha diſpoſto , che al detto D. Gualtiero si deſſero non ſolamente li ſuddetti annui duc. 200. ma ben' anche foſſe tenuto dargli l'uſo della caſa , mobili , argento , carozze , e cavalli ; siccome ſi figura eſſo D.Gualtiero ; ciocchè con chiarezza si ſcorge dal ſuddetto teſtamento* (1) . Su di che dal Giudice di Vicaria D. Niccolò Rinaldi , ſi ordinò , *Quod Illuſtris D. Gualterius Paternò cum effectu præciſe & peremptorie , ſervata forma dictorum decretorum , ut ſupra interpoſitorum , infra alios dies quatuor, faciat declarationem pure & simpliciter , juxta ordinatum in teſtamento quon. Illuſtris Marchionis D. Ludovici , ejus patris , & ad formam ejuſdem ; alias , dicto termino elapſo , providebitur ſuper petitis per dictum Illuſtrem Marchionem D.Laurentium in dicta ejus comparitione* (2).

Diè motivo sì fatto decreto a D. Gualtiero di produrre avverſo di eſſo iſtanza di *contrario impero* .

Eſpo-

( 1 ) *F.43. & a t. d. Proc.*
( 2 ) *F.45. d. Proc.*

Espose nella medesima, che ei nō potea fare tal dichiazione semplice, e non condizionata, se prima dal Sacro Consiglio non si fosse decisa la lite, già in esso introdotta dal Cavalier D. Francesco Maria, e da D. Pasquale Paternò, per gli usi delle case, de'mobili, argento, carozza, ed altro; e se prima il Marchese D. Lorenzo non si fosse obbligato di dargli i rammentati usi. Per parte perciò del Signor Marchese si produsse supplica, affin di confermarsi quel decreto (1).

Propostosi adunque nel dì 1. di Dicembre del 1749. l'affare nel Sacro Consiglio, si fe' il seguente decreto, *Visa comparitione*, *f.*41. *&* 42. *alia comparitione*, *f.*47. *supplicatione*, *f.*48. *alia supplicatione*, *f.*54. *ac omnibus Actis*, *per S. R. C. provisum & decretum est*, *quod*, *stante declaratione facta*, *f.* 41. *&* 42. *respectu aliorum deductorum causa remaneat in S. R. C.* (2)

Ecco pertanto, che da Tribunale sì ragguardevole non già si confermò il decreto del Giudice Rinaldi; ma solennemente si ebbe per giusta la dichiarazione fatta da D. Gualtiero, con quelle condizioni, che in essa leggeansi. Credea perciò l'istesso D. Gualtiero, che il Marchese D. Lorenzo giustamente gli avesse accordati tutti quegli usi, che col testamento del comun padre a lui si eran lasciati, e che egli nella sua istanza aveva esposti. Restò in questo ei nondimeno deluso; e perciò richiese la legittima sulla paterna eredità, e che intanto se gli fosse fatta qualche liberazione (3). Con altro decreto perciò del Sacro Consiglio de'13. di Gennajo del 1749. se gli liberarono ducati cento (4).

Quin-

(1) *F.* 47. *&* 48. *d. Proc.*
(2) *F.* 54. *a t. d. Proc.*
[3] *F.*45. *Proc. Illustris Equitis D. Francisci Maria Paternò.*
(4) *F.* 60. *d. Proc. Illustris Equitis.*

Quindi a' 26. di Gennajo del ſeguente anno 1750. fu dal Regio Conſigliere, Signor D.Giuſeppe Romano, Commeſſario, or degniſſimo Preſidente del Sacro R. Conſiglio, inteſe le Parti, ordinato, che ſi ammoniſſero a ſentire la provvidenza da darſi dal Sacro Regio Conſiglio; ed intanto, *citra præjudicium jurium Partium*, ſi foſſe fatta l'inteſtazione delle Partite nell'annua ſomma di duc. 200. a D.Gualtiero (1).

Contra tal decreto ſi produſſe per parte dell'odierno Signor Marcheſe ſupplica di gravame nel S. Conſiglio, la qual ſi aggirò principalmente ſul motivo, che farſi non dovea l'inteſtazione delle Partite per gli annui ducati dugento a favor di D.Gualtiero, ſe prima da lui, giuſta i paterni ordini, non ſe ne accettaſſe con ſolenne Iſtromento la diſpoſizione (2).

Propoſtoſi l'affare nel Sacro Conſiglio iſteſſo a' 10. di Marzo del 1750. ſi confermò il mentovato decreto del Conſiglier Romano; e con ciò ſi venne a confermare l'ordinata inteſtazione delle Partite: ma tuttociò con la rammentata clauſola, *Citra præjudicium jurium Partium* (3). Rimaſero dunque per tal decreto ſalve le ragioni à D.Gualtiero, riſpetto alla legittima su la paterna eredità, e su gli antichi fedecommeſſi de' ſuoi Maggiori.

E benchè nel decreto iſteſſo ſi foſſe ſoggiunto, che l'inteſtazione ſi foſſe fatta con i vincoli, e colle condizioni, ſoſtituzioni, e con i fedecommeſſi nel teſtamento del Marcheſe padre contenuti; pur queſto altro non riguardò, ſe non l'iſteſſe Partite, di cui ſi ordinò l'inteſtazione, ſenza chiuder l'adito alle altre pretenſioni di D. Gualtiero.

Eſſen-

---

( 1 ) *F. 88. dict. Proc.*
[ 2 ) *F. 89. d. Proc.*
( 3 ) *F. 96. d. Proc.*

Essendosi nondimeno col decreto istesso ordinato, che il Marchese consegnasse a D. Gualtiero gli argenti, compresi nell'Appuntamento, fatto di ordine del S. Consiglio istesso, dal Secretario del medesimo Tribunale; di cui gli fosse lecito avvalersene, *præstita cautione de bene utendo*; perciò D. Gualtiero sul motivo, che, se egli la rammentata plegeria avesse dovuto dare, dar pur la dovesse il Marchese, suo fratello, propose supplica di Reclamazione contra tal parte di quel decreto (1).

Si scorge seguentemente istanza per l'odierno Signor Marchese, con cui domandò, che si fosse ordinato, che si facesse l'intestazione non solamente con i vincoli compresi nel paterno testamento, ma anche con que' contenuti nel codicillo (2). Siegue poi un'atto dello Scrivano, donde si ha, che egli fe' vedere l'istanza suddetta al Signor D. Tommaso Varano Avvocato allora di D. Gualtiero, al presente degnissimo Avvocato del Real Patrimonio, unitamente con i Mandati dell' intestazioni, fatte in simil guisa; che il suddetto Avvocato ne fosse rimaso contento (3); e che così infatti i Mandati avessero avuto il loro corso (4).

Vaglia nondimeno la verità. In qualunque maniera si fossero fatte l'intestazioni, nommai pregiudicate ne rimasero quelle ragioni di D.Gualtiero, che sorgevano dall' essergli dovuta la legittima franca e scevra da ogni peso, e di spettargli porzione su gli antichi fedecommessi de' suoi Maggiori. E ciò tanto più, quanto non si è da lui fatto giammai

C l'Istro-

(1) *F. 97. d. Proc.*
(2) *F. 98. d. Proc.*
(3) *F. 99. d. Proc.*
(4) *F. 100. & seqq. d. Proc.*

l' Istromento dell' accettazione, ordinata da suo padre; nè il Sacro Consiglio nel fare i suddetti decreti è andato ciò ricercando; sebbene ciò per appunto dal Marchese continuamente si fosse richiesto. Oltrechè si è protestato incessantemente D. Gualtiero istesso, che intanto ei poteva accettare la paterna disposizione, in quanto adempiuto si fosse dal suo fratel primogenito a dargli gli usi di casa, di carozze, ed altro in qualunque parte ei dimorasse, a cagion della milizia, che egli avea abbracciata. Con un fascio di sue istanze ei lo ripete più volte (1); e specialmente lo esprime in una istanza del 1759., in cui per non essersegli dati tali usi, chiede assegnarsegli libera la sua legittima, e quella parte, che gli spettava su i beni soggetti a' fedecommessi di D. Achille, e di D. Gio: Lorenzo Paternò. Soprattutto nondimeno è da riflettersi, che ei non rimase in nulla pregiudicato, appunto perchè nel paterno testamento con enormissima lesione fu gravato.

Or dovendosi al presente tutto ciò nel suo giusto peso ponderare, per ordine del Re nostro Signore, dalla giustizia e dall' equità del dottissimo Regio Consigliere, Signor D. Carlo Paoletti, e farsene dal medesimo all' istesso Sovrano, Relazione con suo parere; altro incarico a me non resta, se non quello di addurre, per soddisfare alla difesa, alcune massime legali, ed alcune incontrastabili verità di fatti, per dimostrar la ragione del Cliente in qualunque risguardo luminosa.

Acciocchè intanto con legge di giusto metodo si proceda, dividasi questa Scrittura in tal guisa.

Si dimostri primieramente, che il Capitano D. Gualtiero Paternò gravar non poteasi su gli antichi fedecom-

(1) *F.* 108. *ad* 102. 123. 124. & 131. *ad* 140. *d. Proc. penes scrib. Levitrano.*

decommessi de' suoi Maggiori, e su quella legittima, che ne' paterni beni se gli appartenea, senza zachè l' adeguato compenso ne ricevesse.

Si risponda in secondo luogo alle opposizioni, che trar si vogliono dalla vantata di lui accettazione.

Si faccia nel terzo capo conoscere, che qualunque accettazione vi fosse mai stata, dileguata e nulla rimase, a cagion di gravissima lesione, che v' intervenne.

# I

## *Il Capitano D. Gualtiero Paternò gravar non poteasi ne' fedecommessi de' suoi Maggiori, e su la paterna legittima, senza che giusto e dovuto compenso ne ricevesse.*

NOn è certamente da contendersi, che possa il testatore gravar nonchè l'erede, i legatarj ancora con fedecommesso ne' loro proprj beni. Espressi, tra le altre leggi, si hanno dintorno a ciò più *Responsi* di *Papiniano* (1). Oltrechè ben può il testatore non solamente gravare, ma donar parimente i beni de' suoi eredi (2).

Non è altresì da porsi in dubbio, che colla cautela, ovvero *tecrica* originale di *Angelo* (3), detta ancor di *Soccino*, perchè da *Soccino* il giovane fu poi rischiarata (4), possa il padre gravar con fedecommesso ancor la legittima de' suoi figliuoli (5).

L'una

---

(1) *L. Imperator 70. §. Si centum, & §. Cum quidam, de Legat.2. & in L. Cum pater 77. §. Titio fratri D. eod.*

(2) *Alex. Conf. 173. n.4. lib. 2. & in L. Si heredis servus, de Legat.1. Gratian. Discept. Forens. c.182. n.25. tom.1.*

(3) *In §. Prohibemus, Auth. de Trient. & semiss.*

(4] *Consil. 122. lib. 1.*

[5) *Peregrin. de Fideicom. artic. 36. n.62. Andreol. Controv. 250. per tot. Merlin. de Legit. lib. 3. tit. 2. q. 7. n. 4. vers. In secundo capite, & seq. Cardin. de Luca de Legit. disc.17. n.2. & disc.18. n.5. Carol. Ant. de Luca ad de Marin. Resol.252.*

L'una, e l'altra determinazione nondimeno ha ad intenderſi, purchè l'erede, o 'l figlio dal teſtatore, o dal padre il compenſo riceva uguale al peſo, con altri beni ad eſſi laſciati. Se altrimente procedeſſe, ſarebbe pur grazioſo, che un teſtatore, un padre, con picciola ſomma laſciata al ſuo erede, al legatario, al figliuolo, gli obbligaſſe poi per fedecommeſſo a reſtituir maggior ſomma. Queſto ſarebbe un mezzo troppo ſpedito, una ſtrada troppo agevole, per arricchire altri co' fedecommeſſi, ed impoverire l'erede, i legatarj, i figli. La ragione nol vuole: la giuſtizia lo contende.

RIſpetto all'erede, di cui ſi ſottoponga a peſo la propria roba, ſi ha tra le altre l'autorità del recato *Papiniano* (1), Iſtituì un teſtatore ( fu queſto il caſo ) eredi un ſuo figliuolo, ed un fratello, zio dell'iſteſſo ſuo figlio, in uguali porzioni. Impoſe al fratello l'obbligo d'iſtituire il ſuddetto ſuo figliuolo erede in ugual parte, con i proprj di lui figliuoli. Si domandò nel rincontro, che la porzion virile, laſciata dal zio al nipote, foſſe maggiore di quanto il zio medeſimo dal ſuo fratel teſtatore avea ricevuto, che mai far ſi doveſſe. Riſpoſe il Giureconſulto, non potere eſſere l'ingionto peſo maggior del guadagno, fatto colla ricevuta eredità: *Cum quidam, filio ſuo ex parte herede inſtituto, patruum ejus coheredem ei dediſſet, & ab eo petiiſſet, ut filium ſuum pro virili portione filiis ſuis coheredem faceret: si quidem minus eſſet in virili portione, quam fratris hereditas habuit, nihil amplius peti poſſe: quod ſi plus, etiam fructuum, quos patruus percepit, vel cum percipere potuerit, dolo non cepit, habendam eſſe rationem, reſponſum eſt*. E nella *Chioſa* su tal leg-

[ 1 ) *L.70. §. Cum quidam de Legat. 2.*

legge nel §. *Cum quidam*, chiaramente l'istesso s'inculca: *Si vero plus sit in dicta virili portione, quam in parte dimidia meæ hereditatis, quam fratri meo reliqui; & tantum percepit dictus frater meus ex dicta mea hereditate, nomine fructuum, quod mea hereditas, & ejus fructus, quos percepit, vel percipere potuit, & capit tantum, quantum dicta virilis; bene percipiet dictam virilem integram filius meus; alias non, sed eatenus ex dicta virili habebit, quatenus pars mea hereditatis, quam fratri meo dedi, & fructus ejus capiunt, & non plus; quia non debet plus a me onerari frater meus, quam sit honoratus*. Ciò pure si ha nella *L. Filiusfamilias* (1), ove il Giureconsulto *Marciano* rispose, *Placet, non plus posse rogari quem restituere, quam quantum ei relictum est*. In tal guisa ancora si esprime *Bartolo* sul rammentato §. *Cum quidam* (2) *Honoratus in quota, non potest gravari in alia quota, ultra vires relicti*. E ciò si tragge altresi da *Papiniano* medesimo nella *L. Cum pater*, in cui si ha, che il gravame non possa esser maggiore dell' emolumento; poichè altrimente s'intesserebbe un manifesto inganno (3).

Basterebbe il fin qui detto, per render certa ed indubitata somigliante verità: pure, per vieppiù confermarla, si adducano manifeste autorità di parecchi riputatissimi Scrittori.

Giacomo *Cujacio*, comentando l' addotta *L. Imperator* nel §. *Cum quidam*, scrive così (4) *Verissimum est, quod ait Accursius hoc loco, virilem portionem hereditatis cum virili, sicut quantitatem cum quantita-*

---

( 1 ) *L. Filiusfamilias* 114. §. *Apud Marcellum de Legat.* 1.
( 2 ) *d. L. Imperator de Legat.* 2.
[ 3 ) *L. Cum pater* 77. §. *Titio fratri de Legat.* 2.
[ 4 ) *In lib.*20. *Quæst. Papinian. p.*587. *& seq. lit. A.*

*titate, recte conferri; ut scilicet non teneatur quis ultra virilem, vel ultra quantitatem, quam accepit; & usurarum dumtaxat medii temporis additamentum admittatur.*

Marcantonio *Peregrino* de' Fedecommessi ampiamente (1) trattando, ne ragiona in tal forma, *Heres honoratus in tota, vel in quota hereditatis, potest gravari similiter in tota, vel in quota suæ hereditatis, si tantum valet quota sibi relicta; alias pro concurrente quantitate æstimationis: & si gravamen sit conditionale, fructus interim percepti ex hereditate testatoris, imputantur heredi, ad augendum onus sibi in quota suorum bonorum injunctum.* Del che ei reca in conferma moltissime autorità.

*Peregrino* istesso ne' suoi *Consigli* (2), su più *Responsi* di Giureconsulti appoggiandosi, espressamente il conferma: *Onus injunctum heredi in quota hereditatis suæ, aut sibi debitæ a testatore, moderatur ad quantitatem commodi, & utilitatis perventam ad ipsum heredem gravatum in rebus suis; & ea ratione procedit, quia testandi facultas adinventa fuit, ut quis testetur de rebus suis, non de rebus alienis. L. Verbis legis D. de Verbor. Signif. ibi, Ut quisque rei suæ legassit, Bald. in L. Precibus n.44. C. de Impub. Abb. in C. Cum Apostolicæ n. 9. de Donat. Aretin. in L. Qui duos D. de Vulg. Ruin. Cons.52. n.4. lib.2. Nimirum ideo potestas & facultas tributa testatori, ut possit gravare heredes, legatarios, & fideicommissarios in rebus suis, moderatur, & restringitur pro quanto ad eos pervenit, computatis fructibus, & utilitatibus medio tempore perceptis. Sic regulam hanc tradidit ipse-*

[1] *Artic.33. n.47. vers. Sexta conclusio.*
[2] *Consil. 63. per tot. n.3. & seq. tom. 4.*

*ipsemet Papinianus in L. Filiusfamilias §. Apud Marcellum D. de Legat.*1. *Ubi Bart. ita summat, In tantum quis gravatur, in quantum honoratur.*

Se quì poi addur si volesse ampia schiera di altri Scrittori, agevolmente far si potrebbe, col rapportare tutti i *Ripetenti*, e *Comenti* delle addotte leggi. Ma, poichè tal massima è troppo costante, sarò soltanto contento di conchiudere dintorno a ciò, colle autorità di alcuni moderni nostri Savj.

Il Cardinal *De Luca* adunque (1) sul proposto argomento avvisa, *Gravamen excedere non potest emolumentum: ideoque honoratus gravari non potest in bonis propriis, ultra id, quod sua intersit, honoratum esse, ac ad limites emolumenti.*

Il novello Scrittore Paolo *Politi* (2) disaminando i recati *Responsi* di *Papiniano*, apertamente ne parla in questa guisa, *In ordine ad potestatem* ( di colui, che disponga ) *in allegatis textibus testatori non conceditur facultas absoluta, & illimitata, sed quidem explicite alligata rationabili conditioni, quod gravamen non debeat transcendere mensuram emolumenti; quin potius, ad tollendas omnes ambages, suadeant, & laudent aliquam favoris redundantiam concedi supra gravitatem oneris noviter impositi.*

CHe l'istesso abbia luogo ne' legatarj, cagione non vi è da contenderlo. Giustamente perciò *Papiniano* medesimo (3) rispose, che anche riguardo a' legatarj, il peso ad essi ingiunto, oltrepassar non possa l'utile, che ne ricevano: *Si legatum perceperit, non amplius ex causa fideicommissi cogendus erit sol-*

(1) *De Testam. disc.*42. *n.*10.
(2) *De Fideicom. dissert.* 15. *t.*1. *sub n.*2.
(3) *d. L. Imperator* 70. *de Legat.* 2.

*ſolvere*, *quam recepit*. Il che nel §. *Si centum* dell'addotta *L. Imperator*, *de Leg.* 2. ei ripete; *Si centum legatis*, *duplum reſtituere rogatus ſit*, *ad ſummam legati videbitur conſtituiſſe*.

Da tutto ciò ognun comprende, che o vogliaſi conſiderar lo ſpirito delle addotte leggi, che poggian tutte su la baſe dell'uguaglianza, e che sfuggir ſempre cercano la frode e l'inganno di ciaſcuno, o le autorità di tutti quegli Scrittori, che ne ragionano, non può l'erede, o il legatario gravarſi ne proprj beni in più di quello, che dal teſtatore ei riceva.

PEr quello poi, che riguarda il figlio, chi non sa, che ſe gli debba laſciar dal padre la legittima ſenza alcun peſo, e che qual neceſſario debito ſopra i di lui beni abbia a riputarſi? E benchè, per la *L. Si pater puellæ*, *C. de Inoffic. teſtam.* ſtabilita dall'Imperadore, *Aleſſandro*, ſi foſſe dubitato, ſe tal maſſima abbia ancor luogo nel fedecommeſſo reciproco, pel vantaggio, che ciaſcuno de' figli può ſperarne; pure, eſſendo queſto un' incoſtante evento, e dovendo i figli avere, ſe li vogliano, beni, di cui liberamente nelle lor varie vicende poſſano avvalerſi, fu tal determinazione corretta dall'Imperator *Giuſtiniano* nella famoſa *L. Quoniam in prioribus C. eod.* in cui ei generalmente ordinò, che qualunque diſpoſizion del teſtatore, su la legittima *moram*, *vel quodcumque onus introducens*, ſi toglieſſe (1). Pur, tuttociò non oſtante, ſi è già diviſato, che colla nota cautela di *Angelo*, o di *Soccino*, gravar ſi poſſa la legittima parimente; e l'Illuſtre

D Mar-

[1] *Bartol. ad h. Leg. Suarez ibid. ampl. 6. n. 5. verſ. Et reperio*.

Marchese D. Ludovico Paternò di tal cautela nel suo testamento si avvalse.

Qualunque peso nulladimeno, alla legittima apposto, allora regge, qualor dal padre il figlio ne abbia il compenso; val quanto dire, abbia su i paterni beni una legittima accresciuta, col di cui frutto più agiatamente condur possa sua vita. Se così non avvenga, il peso non regge; e libera al figlio la legittima è dovuta. Così dettano la ragione, e'l buon senso; poichè, se libera per ogni dritto al figliuolo, sopra le paterne sostanze darsi dee la legittima, non già per giudizio del padre, ma per provvedimento di legge (1); come mai può questa gravarsi con fedecommesso, se il figlio rinfrancato non ne rimanga? In tal guisa ne ragiona Peregrino (2): *Intellige, ut filius gravari non possit in legitima, ut illam non habeat: potest tamen per indirectum, veluti, si pater relinquat filio certa bona, in quibus per fideicommissum sibi substituat; &, quatenus nollet ille bona cum eo gravamine assequi, habeat suam legitimam, alio tunc herede instituto, vel substituto. Sic etiamsi filium ultra legitimam honorasset, & in legitima gravasset, teneretur ex fructibus perceptis ultra legitimam, onus injunctum explere.*

Sostenne l'istesso il *Marta* (3) allorchè scrisse, *Si pater, post prohibitionem alienationis, etiam pro legitima, & Trebellianica, aliqua bona libera reliquisset filio, cum conditione, quod prohibitionem alie-*

---

( 1 ) *Arnold. Vin. Select. Jur. quaest. lib. 1. cap. 22. Ratio est, quia legitima non ex judicio testatoris, sed ex provisione legis debetur; cui consequens, ut gravamen legitimae impositum pro non adjecto habeatur.*

( 2 ) *De Fideicom. artic. 36. n. 62.*

( 3 ) *In Sum. Succes. legal. part. 4. q. 23. artic. 8. n. 16.*

*alienationis, etiam pro legitima, & Trebellianica observet; si filius, adeundo hereditatem, simpliciter acceptavit bona libera, non potest postea legitimam, & Trebellianicam de fideicommisso deducere, Socin. jun. in Cons.122. & in Cons.159. vol.1. Bursat. in Cons.355. n.61. & seq. vol.3. qui loquitur, quando illa bona libere relicta excedunt valorem legitimæ, Dec. in Cons.687. Paris. in Cons.9. n.4. vol.3. ubi, quod filius, agnoscendo libere voluntatem patris, censetur illi se conformem reddere; nec requiritur specialis renunciatio legitimæ, Oddus in Cons.63. n.23. ubi quod filius, ita acceptando, debet fideicommissum simul cum sua legitima, & Trebellianica restituere; & multos allegat Barz. in Decis.105. n.30. qui probat, opinionem esse veram, quando filio, ultra valorem legitimæ, relictum esset; quia tunc, acceptando, nihil conqueri potest ulterius, & oneri injuncto stare debet, Surd. in Decis.21. n.20. ubi quod filius potest gravari in legitima, quando bona eidem, ultra legitimam, relicta fuere.*

Il che pure da Mercuriale *Merlino* si conferma (1) *Filius in re propria gravari potest, quando supra legitimam ei relinquitur, Surd. tit.2.q.15.n.181. Mangil. q.118. n.5. ubi allegat alias auctoritates, quas allegavit etiam Surd. d. loco, adducens etiam auctoritatem Imolæ in L. 2. colum.8. in fin. vers. Facit optime, D. de Condit. & Demonstrat. ubi scribit, filium non dici gravatum in legitima, quando habuit recompensationem, Soc. jun. Cons. 122. vol. 1. Menoch. Cons.196. n.15. vers. His accedit. Et non videtur obstare, quod ex L. Quoniam in prioribus C. de Inoffic. testam. ipso jure removeatur fideicommissum,*

 *& onus*

(1) *De Legit. lib.3. tit.2. q.7. n.5. & seqq. & q.8. n.4. vers. Est autem ratio.*

*& onus in eo , quo legitima tangitur ; quia respondetur , quod text. dicit de legitima rejici onus quidem , sed supponit, solam filio legitimam esse relictam . Unde cum filius ultra l gitimam instituitur , & sic cum habet recompensationem , illa dispositio silere videtur* . Per sotto porre adunque la legittima a legame di fedecommesso, uopo è, che più della legittima dal padre al figliuolo si lasci. In altro caso il peso non regge.

Avvertirono ciò parimente il *Mansi* (1) e 'l Cardinal *De Luca*; il qual, rapportando la mentovata cautela di *Soccino*, così ne ragiona (2) *Alia distinctio est, an illa adhibeatur cautela , quam vulgo Pragmatici Soccini dicunt ; quia nempe per alternativam dispositio conceptu sit , vel de legitima , vel de hereditate , ejusve majori quota , cum fideicommissi onere integre gravata , ut unam , vel alteram acceptare debeat ; quodque , ubi l gitimam liberam assequi velit , aliam non assequatur dispositionem* .

Conchiudasi adunque, e resti fermo, che, se dal testatore la roba propria dell'erede, del legatario, e dal padre quella porzione , in cui il figlio per disposizion di legge vien chiamato , a fedecommesso soggettar si voglia ; l'erede , il legatario, e 'l figliuolo dal testator medesimo aver ne debba il compenso . Se in altra guisa avvenisse , non vi sarebbe uguaglianza ; e l'erede , il legatario , il figliuolo non sarebbe tenuto in conto alcuno a tollerare un peso troppo aspro ed irragionevole.

Disleguisi ora quanto opporre si cerca, rispetto all' accettazione.

Non

( 1 ) *Consult.* 122. *per tot. & Consult.* 183. *n.*1. *& seqq. t.* 2.
( 2 ] *In Sum. de Legit. n.*40.

# II

## *Non osta al Capitano D. Gualtiero Paternò l' opposta accettazione.*

SI opporrà adunque, che, non ostante quanto fin'ora si è dimostrato, ben possa taluno rinunziare al proprio suo dritto, ed alla sua ragione; accettando quel testamento, onde ei rimanga gravato: e che, se lo faccia, se stesso incusar ne debba, che con troppa facilità abbia fatta l'accettazione.

Pronta contuttociò è la risposta, che non debbasi sì agevolmente sostenere, sebben si accetti, quelchè per legge far non deesi; appunto perchè l' uomo, se è un' agente libero, è nel tempo istesso ragionevole. Per la qual cosa quello, che senza cagione egli faccia, non dee con ragione eseguirsi. Il che è tanto vero, che nelle obbligazioni esprimer si debbe la cagione (1); e, se non vera, erronea sia, o ingiusta, si renda nulla quella convenzione, che ne derivi (2).

Oltreciò è pur troppo noto, che niuna cosa cotanto escluda il consenso, quanto l' errore (3). Ogni promessa, ogni obbligo, qualunque accettazione, o rinun-

---

( 1 ] *Glos. 3. in L. Generaliter 13. C. de Non numer. pecun.*
( 2 ] *L. Si per errorem D. de Jurisdict. omn. Judic. L. 1. C. de Condict. indeb. Cyriac. Controv. 257. Surd. Decis. 220. n. 19. Mans. Consult. 150 sub n. 11. tom. 2.*
( 3 ] *d. L. Si per errorem D. de Jurisd. omn. Judic. Ut Julianus scribit, non consentiunt, qui errant; quid enim tam contrarium consensui est, quam error, qui imperitiam detegit?*

rinunzia stimasi come fatta per abbaglio ; o per prodigalità, qualor nulla, o troppo poco, da chi si obbliga, si promette, accetta, o rinunzia, si riceva. Così *Domizio Ulpiano* (1): *Cum nulla subest causa propter conventionem, hic constat non posse constitui obligationem*. Ed a simil proposito giustamente avvertiva l' *Einnecio* (2), *Consensisse non potest videri, cujus menti, veluti præstigias alter objecit, ut rem, vel personam, de qua pactus est, sibi multo aliter conciperet, ac eam postea reipsa deprehendit*. Lungi quì certamente è dal nostro pensare, che il Capitano D. Gualtiero Paternò fosse stato da persona deluso ed ingannato. Ma negar nel tempo istesso non si può, che abbagliato e deluso ei rimase dall' imperizia della sua acerba età, e da quell' angustia, in cui si vide di dovere o in qualche modo uniformarsi al paterno testamento, o mancargli anche il più necessario e preciso.

L' errore, e l' ignoranza è degna di compatimento e di scusa in chi sia in somiglianti rincontri ; nè sempre l' errore, ancor di legge, riesce inescusabile. I minori, le femmine, i soldati da tale ignoranza non risentono nocumento. E con ragione ; conciossiechè ne' minori si sovviene all' età, nelle donne alla fralezza del sesso, ne' soldati allo stato, a cui sono addetti, onde ad altro pensar non sappiano, che alle armi (3). In tal rincontro *iniquissimum videtur*, per usar quì l'espres-

---

( 1 ) *L. Juris gentium §. Sed cum nulla D. de Pactis.*
[ 2 ] *Element. Jur. Natur. & Gent. lib.1. c.14. §.394.*
( 3 ) *Paul. in L. Regula est 9. in princ. D. de Jur. & fact. ignor.*

pressioni del Giureconsulto (1) *ignorantiam alterius alii profuturam*.

E, poichè di persona ascritta a milizia, si tratta, giova quì rammentarsi, che i soldati scusati sono, se error commettano in dritto per tal cagione. Non vi è cosa, che sì gelosamente custodiscasi dalle leggi, quanto le solennità ne' testamenti, introdotte appunto, per evitare in essi ogni frode (2). E pure *Militum testamenta juris vinculis non subjiciuntur*. Ma qual mai n' è il motivo? *Propter simplicitatem militarem* (3). Ciò solamente? Vi è ancor di più. Può il soldato, ancorchè il sappia, preterire i proprj figli, che sono sotto la sua podestà (4). Può istituire un' erede a tempo; e quelchè più importa, può in parte morir con testamento, in parte intestato (5). Può fare il testamento a' soli suoi figli, e non nel tempo istesso il suo (6). Può direttamente dar l'eredità ne' codicilli (7). E ben cento e mille altre cose posson fare i soldati, che non son lecite agli altri: e qual n'è la cagione? Appunto perchè lor si permettono, *propter nimiam imperitiam eorum* (8). Il che pure ha luogo, se non sieno i soldati nel campo della battaglia (9): ed anche i soldati alla custodia del Regno destinati, godon di

---

( 1 ) *Terent. Clemens in L.5. D. de Jur. & fact. ignor.*
( 2 ] *Donell. in Commentar. Jur. Civil. lib.6. c.6.*
( 3 ) *Imp. Antonin. in L. Quaquam C. de Testam. Milit.*
( 4 ) *L. Sicut 9. C. de Testam. milit.*
( 5 ) *L. Certi juris est 8. C. d. tit. L. Si miles 6. L. Si duobus 37. D. eod.*
( 6 ) *L. In fraudem §. penult. L. Miles 41. §. ult. D. eod.*
( 7 ) *L. Militis 36. D. eod.*
( 8 ) *Justin. in Instit. tit de Militar. testam. in princip.*
( 9 ) *Cujac. ad lib. 6. C. tit. 21. de Testam. milit. sub lit. D. & in Consult. 49. t. 1. lit. A. col. 2. Borcolden. ad tit. Instit. de Milit. testam.*

di tali privilegj (1). Tanto è vero quel, che avvertiva *Tacito* (2) *Castrensis jurisdictio secura, & obtusior, ac plura manu agens, calliditatem Fori non exercet.* E ben sovente avviene quello, che *Sesto Giulio Frontino* (3) di se stesso scrivea, *Dum armorum magis exerceor curis, totum hoc negotium* ( cioè lo studio delle lettere, e de' civili affari ) *veluti oblitus, intermiseram; nec quidquam aliud, quam belli gloriam cogitabam.*

Del rimanente l' ignoranza del dritto e del fatto generalmente scusa ciascuno, qualor si tratti *de damno vitando*. Il danno altrui, comunque si possa, dalle leggi si vieta. Così avverte la *Chiosa* nella *L. Creditori C. de Pact. Per ignorantiam juris, vel facti, secundum Azonem, cum de damno vitando tractetur; ut diximus supra de Jur. & fact. ignorant. L. Cum quis. Et est ratio, quia liberatus erat vinculo naturali, ut D. de Solut. L. Stichum §. Naturalis. Alii dicunt ideo, quia favorabilis est hæc exceptio, ut D. de Condit. indeb. L. Qui exceptionem*. Se adunque l'ignoranza o l'error del dritto è tale, che sia l'adeguata causa di qualche convenzione, ritrovandosi, come si è detto, non vera, nullo ancor ne riesce l' obbligo, qualor di perdere i proprj beni si tratti. Così espressamente *Papiniano* (4) *Omnibus juris error in damnis amittendæ rei suæ non nocet*. E regola somigliante non solamente ha luogo a difender taluno, acciocchè perdita non soffrisca; ma ancora, per impedire, che non sia talun

( 1 ] *Carol. de Alex. ad Allegat. 67. collect. per R. de Marinis n. 7. & seq.*

( 2 ) *In Vit. Jul. Agricol.*

( 3 ) *De Qual. & Limit. agror.*

( 4 ) *L. Error 8. D. de Jur. & fact. ignorantia.*

lun privato di un dritto, che forse ignorava: *Juris ignorantia suum petentibus, non nocet* (1).

Dal divisato fin quì già in ampia luce di giustizia apparisce, che, se il Marchese D. Ludovico Paternò potea gravar D. Gualtiero, suo figliuolo, ne' proprj beni, cioè in quella porzione, che per gli antichi fedecommessi, e per la paterna legittima se gli appartenea; dovea nel tempo istesso rinfrancarglieno con altrettanta roba della sua eredità, che proporzionata fosse agl' imposti pesi. Senza tale uguaglianza vana riesce ogni opposizione, che desumer si cerca dalla pretesa di lui accettazione; poichè, qualor sia vero, essersi fatta senza proporzionata cagione, e per errore scusabile con ispezieltà in chi alla milizia era addetto, debbe aversi per insussistente.

Tutto ciò nondimeno apparirà in un punto di evidenza assai luminosa, se, procedendo alla disamina de' precisi fatti, farò conoscere, che il Capitan Paternò pregiudizio non riceva da quella istessa accettazione, che negli Atti si scerne; e che ei gravissima lesione venne a ricevere in quel tanto, che per ogni giustizia gli era dovuto.

SI è già nella serie de' fatti narrato, che l' Illustre Marchese D. Ludovico Paternò stabilì col suo ultimo testamento, che da' suoi figli si fosse l'ultima sua disposizione con solenne Istromento accettata. Si è pure additata l' accettazione di D.Gualtiero. Uopo è presentemente colle sue precise parole recarla, e farvi poi le dovute ponderazioni.

Narrasi adunque in essa prima la paterna disposizione; indi così si soggiugne: *Ma perchè il comparente non intende punto di appartarsi*

E

(1) *L. 7. D. eod.*

*tarsi dalla suddetta legge del testamento, ma desidera, che quello* ad unguem *si osservi, giusta la sua serie, contenenza, e tenore; che perciò ricorre in essa G. C. della Vicaria, e, spiegando la suddetta intenzione, accetta il suddetto testamento, fatto da detto qu. Illustre Marchese D. Ludovico, comune padre; e per esecuzione del medesimo rinuncia alle eredità SIN' OGGI DEFERITE in beneficio di detto Marchese D. Lorenzo, fratello primogenito; e fa istanza ordinarsi, che se gli faccia l'intestazione delle Partite delli suddetti ducati* 200.*sopra gli Arrendamenti nel testamento in specie descritti: con che però sia tenuto ed obbligato detto Marchese D.Lorenzo dargli li suddetti usi di casa, mobili, argento, carozza, e cavalli, siccome gli sta imposto dal detto qu. comune padre testatore, senza lite, ed eccezione veruna, in detto testamento, dal medesimo accettato con pubblico e solenne Istrumento; con espresso patto, e condizione, che, ripugnandosi da esso Marchese D.Lorenzo di adempire alla volontà di detto qu. comune padre, e ponere in controversia* QUALUNQUE DE'SUDDETTI USI *di casa, mobili, argento, carozza, e cavalli; la presente dichiarazione si abbia come non fatta, nulla, irrita, cassa, e di niun vigore; ed intende il comparente di vedere ne' termini di giustizia quelchè* de jure *gli spetta per sua legitima; ATTESO CON TAL LEGGE, E NON ALTRIMENTI, NE' DI ALTRO MODO INTENDE DI ACCETTARE IL SUDDETTO PATERNO TESTAMENTO; non potendosi affatto decentemente mantenere senza li suddetti usi di casa, mobili, argento, carozza, e cavalli, lasciatili da detto qu. comune padre. Li quali usi di casa, mobili, arganto, carozze, e cavalli debba dargli detto Marchese primogenito a beneficio del comparente, anche fuori*

di

*di Napoli , ed in quelle piazze , che S. M. ( Dio guardi ) destinerà il Reggimento di Capitanata , ove il comparente si ritrova a servir da Tenente ; altrimente , contrastandosi detti usi , anche fuori di Napoli , il testamento non s' intenda accettato , e possa sempre in ogni uno de' suddetti casi domandare la legitima , che* de jure *gli spetta . E COSI' DICE , E DICHIARA , CITRA PREGIUDIZIO DI TUTTE , E QUALSIVOGLIANO ALTRE SUE RAGIONI , E PRETENSIONI , CHE QUOMODOCUMQUE , ET QUALITERCUMQUE GLI COMPETONO , E POSSONO COMPETERE SOPRA QUALSIVOGLIA ALTRA EREDITA' SIN' ORA NON DEFERITA , E SOPRA QUALUNQUE ALTRA COSA , CHE GLI POTREBBE SPETTARE : LE QUALI SUE RAGIONI , ED AZIONI SIANO SEMPRE INTATTE , ED ILLESE* (1) .

Anzichè alla disamina di tale accettazione si venga, riflettter bisogna da chi , ed in qual tempo fu fatta . D. Gualtiero Paternò fe' l' accettazione suddetta in tempo , in cui da poco era trascorsa la sua minore età ; e perciò risguardar si dee , come un' atto di chi non avea ancora quella piena cognizione , che si richiede, per ben reggersi ne' proprj affari . Il nostro spirito tanto più nell'uso dell' accortezza , e della prudenza si avanza , quanto, col maggiore esercizio , e colla più lunga esperienza, illustrato ed avveduto se ne renda il pensare . Era egli poi applicato alle armi ; e perciò l' ignoranza a lui non può nuocere , ancorchè in legge avesse commesso errore ; e si è già divisato. Vi è di vantaggio . Si dee nel presente rincontro riguardare la ristretta condizione , in cui allora D. Gualtiero si ritrovava . Vedeva egli l' Illustre

E 2 Mar-

(1) *F.41. & seq. Act. Praeamb. q. Ill. Marchionis D.Ludovici.*

Marchese D.Lorenzo, suo fratello, nel possesso di tutti i beni, non sol di suo padre, ma pur di quelli, che agli antichi fedecommessi erano soggetti, e ne'quali espressamente esso era chiamato. Vedea per l'opposto, che egli era quasi privo del necessario sostentamento, se non fosse stato sovvenuto in parte dalla pietà della sua madre, e se colle sue fatiche, e col suo ben servire nella milizia, non si avesse qualche cosa onestamente guadagnata. Era perciò nell' angusta situazione o di sottoporsi ad altri, per vivere, o in qualunque maniera, che potesse, cercar di ricavare qualche cosa dalle paterne ricchezze, sintanto, che le cause con suo fratello non fossero terminate. Di sì fatta età, in tale applicazione, in somigliante stato, tra sì affannose angustie, premuto dalle contrarie richieste, circondato da' decreti della Vicaria, era D. Gualtiero Paternò, allor che fe' la vantata accettazione. E non son queste tutte vigorosissime circostanze, per dimostrare, che di essa non abbia ad aversi conto alcuno? E potrà dirsi, che un libero e franco di lui consenso v'intervenne?

NOn è poi, che D. Gualtiero con somigliante atto avesse recato quel pregiudizio alle sue ragioni, che in contrario si pretende. Egli in questo si esprime di volere accettar la paterna disposizione; purchè il Marchese, suo fratello, il quale già con pubblico Istromento avea accettato il testamento di suo padre (1) gli usi *di case*, *mobili*, *argento*, *carozza*, *e cavalli*, a norma della disposizione istessa gli somministrasse; e ciò senza lite o controversia alcuna. Si protesta pure, che somiglianti usi concedersegli debbano, *anche fuori di Napoli*, *ed in quelle Piazze*, *che Sua Maestà*, *Dio guardi*, *destinerà il Reggimento di Capitanata*, *ove il comparen-*

(1) *F. 25. Act. Praeamb. qu. Illustris March. D. Ludovici Paternò.*

*parente si ritrova a servire ; altrimenti , contrastandosi detti usi, anche fuori di Napoli, il testamento non s' intenda accettato* (1) Ed espressamente ancor' ei si riserbò le ragioni, che gli apparteneano , *sopra qualunque altra eredità sin' allora non deferita* (2).

Questa e non altra è l' accettazione di D. Gualtiero Paternò ; la quale , se giustamente librar si voglia , niuno pregiudizio gl' inferisce . E come nò , se chiaramente ei si spiega, che se i rammentati usi contender se gli vogliano , si abbia per nulla ? Come nò , se , riguardo alle eredità non deferite egli rinunziar non intese a quel dritto, che gli spettava ? Somigliante accettazione adunque o debbe aver luogo nella maniera , in cui da D.Gualtiero fu espressa , con darsegli tutti i suddetti usi, con soddisfarsegli quelchè per cotanti anni, importano ; o, se pur vogliasi , che non lo abbia , rimane egli nella sua libertà di fare liquidare quella porzion legittima , che su' beni del comune padre , con i frutti , se gli appartiene , e di far nel tempo istesso dichiarar di spettargli pur con i frutti , le porzioni degli antichi fedecommessi , e che , rispetto alle rate de' suoi zii D. Niccolò , e D. Ignazio Paternò in ogni rincontro se gli debbono ; poichè ad esse ei nommai rinunziò .

Egli è vero , che somigliante accettazione così formata non piacque all' Illustre Marchese D. Lorenzo ; e con istanza richiese , non doversene tener ragione , e che il Marchese padre nommai avesse sognato lasciargli i mentovati usi (3): motivo , per cui ogni accettazione svanì . Vero è altresì , che dal Giudice Rinaldi si ordinò ,

( 1 ) *F. 42. loc. sig. d. Proc.*
[ 2 ] *d. f. 42. loc. sign. d. Proc.*
[ 3 ) *F. 43. & a t. d. Proc.*

dinò, che *pure & simpliciter* D. Gualtiero avesse fatta la sua dichiarazione (1). Ma vero si è del pari, che, essendosi contra tal decreto portata istanza di contrario impero da D. Gualtiero istesso (2), e supplica dal Signor Marchese, affin di confermarsi (3); propostasi la causa nel Sacro R. Consiglio, si ordinò, *Per S. R. C. provisum, & decretum est, quod, stante declaratione facta, f. 41. & 42. respectu aliorum deductorum, causa remaneat in S.R.C.* (4).

Or da somiglianti fatti evidentemente si tragge, che o attender si voglia l'istanza dell'odierno Signor Marchese, o il recato decreto del Sacro Regio Consiglio, la ragion del Capitano D. Gualtiero sia in salvo. Se l'istanza del Signor Marchese debbe aver corso, egli espressamente in essa afferma, che *della dichiarazione non può tenersi conto alcuno* (5): Ed ecco perciò, che D. Gualtiero non ha mai accettato il testamento di suo padre, e tutte le sue ragioni per la legittima, e per gli antichi fedecommessi rimangono nel lor vigore. Se poi riguardar deesi la recata determinazione del Sacro Consiglio, questa non confermò certamente il decreto del Giudice Rinaldi. Avendo adunque Tribunal sì ragguardevole accettata la dichiarazione di D.Gualtiero, con tutte le riserbe, che in essa leggeansi; ben questi potea domandarne l'esecuzione: e non essendosegli voluto quelle accordare dal Marchese, suo fratello, anzi essendosegli tutte negate e contese; rimase egli nella sua libertà, in cui era, prima di far la vantata accettazione.

Nè

[1] F. 45. *d. Proc.*
[2] F. 47. *d. Proc.*
[3] F. 48. *& a t. d. Proc.*
[4] F. 55. *a t. d. Proc.*
[5] *d. f.* 43. *a t. d. Proc.*

Nè manca altro argomento, donde apparifca, che il Signor Marchefe nommai volle, che dell'accettazion di D. Gualtiero fi foſse avuta ragione. Ei, dopo molti meſi, e quella già fatta, diede fupplica nel S. R. C. in cui domandò, che tal conteſa fi foſse compromeſsa (1). Or fe credea, come or penſa, che quell' atto formato da D. Gualtiero gli aveſse chiuſo ogni adito, da potere altro pretendere su le paterne foſtanze; perchè mai chiedere, che l' affare fi comprometteſse, per terminarlo? Segno, che egli coll'alta fua mente ben comprendea, che quella accettazione erafi fatta in una guiſa, non da pregiudicare a fuo fratello.

NE' occorre; che in contrario fi faccia forza ful dire, che D Gualtiero abbiafi inteſtate le Partite di annui ducati 200. laſciategli da fuo padre; e che perciò egli con i fuſſeguiti atti ne abbia accettato il teſtamento, fenza alcuna riferba; e ciò tanto più, quanto ne' Mandati delle Inteſtazioni fi diſſe, che si foſſero fatte con i *vincoli*, *condizioni*, e *fedecommeſſi* nel teſtamento, e nel codicillo dell'Illuſtre Marcheſe D. Ludovico compreſi; poichè all'ordinata ferie de' fatti riguardandofi, fi vedrà, che tali oppoſizioni dileguanfi immantenente.
D. Gualtiero Paternò, come altra volta, fi è detto era in iſtrettezze tali, onde decoroſamente non potea vivere. Veggendo pertanto, che le cauſe, che egli avea con fuo fratello, givano alla lunga, fu da preciſa neceſſità, e da biſogno coſtretto a comparire nel 1749. con fua iſtanza nel Sacro Conſig'io (2) ed a chiedere, che fe gli foſſe almen fatta qualche

(1) *F. 55. d. Proc.*
(2) *F. 87. Proc. penes Scribam Lavitrano.*

che liberazione; *non avendo modo* ( sono di lui parole ) *da potersi decentemente mantenere*.

Di qui fu, che a' 26. di Gennajo del 1750. dal Signor D. Giuseppe Romano, allor Commessario, si ordinò: *Moneantur partes ad audiendam provisionem faciendam per S. R. C. super omnibus hinc inde deductis; & interim, CITRA PRÆJUDICIUM JURIUM PARTIUM, fiat in beneficium Magnifici D. Gualterii Paternò intestatio annuorum ducatorum biscentum descriptorum in testamento quond. Illustris Marchionis D.Ludovici Paternò; hoc est annuorum ducatorum quinquaginta, cum eorum capitali, sistente super Arrendamento vulgo Avanzo de' Sali, & annuorum ducatorum centum quinquaginta cum eorum capitali sistente super Arrendamento Impositionum Sericorum Bisiniani; ita, ut a die prima currentis mensis, & anni prædicti, annui ducati biscentum solvantur in beneficium ejusdem Magnifici D. Gualterii; & fructus forsan remansi in Banco usque ad diem ultimum mensis Decembris proximi elapsi anni* 1749. *si forsitan extiterint, liberentur etiam in beneficium prædicti Magnifici D.Gualterii* (1).

Non vi è chi da ciò non ravvisi, che tal decreto non pregiudicò alle ragioni di D.Gualtiero; dacchè la provvidenza, da darsi su le scambievoli richieste delle parti, fu al Sacro Consiglio istesso riserbata. Si ordinò, egli è vero, che l' intestazione si fosse fatta. Ma in qual guisa? *INTERIM, ET CITRA PRÆJUDICIUM JURIUM PARTIUM*. Espressioni, con cui si volle certamente dinotare, esser quella una economica interina provvidenza, per far sì, che D. Gualtiero, il quale era ancor figlio dell'Illustre Marchese D. Ludovico Pa-

( 1 ) *F.* 88. *d. Proc.*

Paternò, aveſſe almeno potuto vivere, ſintanto che le conteſe con ſuo fratello ſi decideſſero. Qual pregiudizio adunque con ſomigliante decreto s'inferì a D. Gualtiero? Niuno a buona equità certamente. Non fu già egli, che aveſſe domandato l'inteſtazione delle Partite. Stimò bensì il Conſiglier Commeſſario, che, in luogo della richieſta liberazione, per non eſſer nel biſogno di farne altre, prima di terminar le liti, ſi faceſſe la rammentata inteſtazione; e volle nel tempo iſteſſo, che le vicendevoli pretenſioni de' litiganti ſalve rimaneſſero, e nello ſtato iſteſſo, in cui prima ſi ritrovavano.

Conobbe aſſai bene l'odierno Signor Marcheſe, che, con sì fatto economico provvedimento, le ragioni di D. Gualtiero reſtavano tutte ferme. Produſſe ei perciò ſupplica nel Sacro Conſiglio, acciocchè ſi foſſe rivocato. Eſpoſe egli, che il decreto era contrario all'iſtanza di D. Gualtiero; in cui eſſo ſolamente avea richieſta qualche liberazione: Che l'inteſtazione ordinar non poteaſi, ſenzachè ſi foſſe prima da lui con ſolenne Iſtromento accettata l'ultima diſpoſizion paterna: Che, ordinandoſi l'inteſtazione, non potea rimetterſi alla giudicatura del Sacro Conſiglio quel, che dalle parti eraſi già dedotto: E che non poteanſi aſſolutamente fare le inteſtazioni ſuddette; eſſendo le Partite ſoggette al *primogenial* fedecommeſſo, dal comun padre ſtabilito (1).

Propoſtoſi nondimeno l'affare nel Senato iſteſſo a' 10. di Marzo del medeſimo anno 1750. ſi confermò il decreto del Conſiglier Commeſſario (2). Vi ſi ſoggiunſe ſoltanto, che l'inteſtazione ſi foſſe fatta con i vincoli, colle condizioni, e co' fedecommeſſi, appoſti nel teſtamento del fu Illuſtre Marcheſe D. Ludovico.

F Non

(1) *F. 89. & a t. Proc. penes Scribam Lavitrano.*
(2) *F. 96. d. Proc.*

Non è però, che da questo fosse avvenuto, che in nulla le pretensioni di D.Gualtiero fossero rimase pregiudicate. Per la qual cosa il Sacro Consiglio, confermando quel decreto, volle, che in tutte le sue parti reggesse: e, non avendo riguardo alla supplica dedotta per parte del Marchese D. Lorenzo, la qual divisa era in capi; volle, che si fosse fatto quell' interino assegnamento, per dar poi più maturamente la provvidenza sopra il dedotto da' litiganti. Si soggiunse perciò nel decreto istesso, *Respectu aliorum deductorum & pretensorum, partes informent*.

Dopo cotanto, come mai può dirsi, che D.Gualtiero abbia, senza riserbo, accettata la paterna disposizione; e che in vigor di somiglianti decreti ei si abbia intestate le Partite? Con qual coraggio potrà tutto ciò in contrario avanzarsi, se, contuttochè avesse espressamente richiesto il Signor Marchese D.Lorenzo, che l'intestazioni non si facessero, se prima il suddetto suo fratello non avesse con Istromento accettato il testamento del comun padre; e se, domandando di bel nuovo esso, che il decreto del Signor Consiglier Commessario dal Sacro Consiglio si fosse rivocato, perchè contrario alla volontà del testatore, pure Tribunale sì savio il confermò?

E' poi pur da sapersi, che gli atti susseguenti del Capitano D.Gualtiero Paternò non han giammai alle sue primiere ragioni pregiudicato. Ha egli bèn più volte preteso aver libera la sua legittima, e quella rata, che su gli antichi fedecommessi gli spettava (1); e così espressamente richiese con sua istanza de' 16.di Febbrajo del 1759. nel Sacro Consiglio (2), fermo sem-

(1) *Fol.108. & seqq. Proc. penes Lavitrano.*
(2) *F. 131. & seqq. & f. 140. loc. sig. d. Proc. penes Scrib. Lauritano.*

ſempre e coſtante nel ſuo tenace penſiero di non accettare la paterna diſpoſizione, per se troppo gravoſa. Non è dunque, come ſi è dimoſtrato, della recata accettazione da tenerſi ragione, tra perchè eſſa contiene in se riſerbe tali, onde non può affatto nuocere; e perchè l'iſteſſo Signor Marcheſe D. Lorenzo ha ſempre in qualunque ſua iſtanza rappreſentato, che a nulla quell' atto giovava, come non formato, giuſta lo ſtabilito nel teſtamento del comun padre.

CHe ſe pur voglia opporſi, che l'accettazion di D. Gualtiero abbia ad averſi per vigoroſa, giacchè, ſeguita la morte di D.Nicola Paternò, un de' fratelli dell'Illuſtre Marcheſe D.Ludovico, l'odierno Signor Marcheſe ottenne con decreto dal Sacro Conſiglio, ancor confermato in grado di nullità, l'inteſtazione di quella porzion di Partite, che erano ſoggette agli antichi fedecommeſſi, e che da colui godeanſi (1); riſpondeſi francamente, che in quel giudizio non ebbe affatto veruna parte D. Gualtiero; nè vi fu inteſo giammai. Oltrechè ei fuor di Napoli col ſuo Reggimento allor dimorava: e perciò qualunque decreto non potè recargli pregiudizio; non eſſendo ſtate dedotte, nè diſaminate le ſue ragioni, troppo luminoſe al confronto di quelle degli altri ſuoi fratelli, che aveano già con Iſtromento il paterno teſtamento accettato. Or chi non sa, che niun' atto può inferir nocumento a colui, che ſia lontano, nel tempo che ſi faccia, o che per altra cagione in giudizio non ſia? Ora è in giudizio D Gualtiero: ora ei ripiglia le ſue domande; ed ora ei pretende quella porzion di antichi fedecommeſſi, a cui nommai rinunziò.



[ 1 ] *F. 344. & 358. Proc. pro D. Achille Paternò.*

Si contese allora tra D. Ignazio Paternò altro fratello del Marchese D. Ludovico, D. Pasquale di lui figliuolo, e l' odierno Signor Marchese. Da' primi si pretendea, che gli antichi fedecommessi fossero estinti; e che perciò dovesse aver luogo il testamento fatto a lor favore da D. Nicola Paternò. Si oppose il Marchese D. Lorenzo a tal domanda; e pretese, che gli antichi fedecommessi ancor fossero esistenti; e che a se spettavano i beni goduti dal defunto suo zio. Così decise il Sacro Consiglio. D. Gualtiero non ebbe parte, nè fu affatto inteso, siccome si è detto, in tal giudizio. Dichiarò il Sacro Consiglio, che gli antichi fedecommessi erano nel lor vigore; ed a questi già si è divisato che tutti i discendenti del Marchese D. Ludovico ugualmente succedano; ed ancor se si presupponga, il che non è, che l' accettazion di D. Gualtiero reggesse, espressamente ei non volle giammai rinunziarvi; riserbandosi precisamente le successioni non deferite.

Fingasi nondimeno, a maggior conferma di quello, che si è ora dimostrato, e 'l finger sia pur breve, e senza verun pregiudizio della verità, che il Capitano Paternò avesse accettato senza riserba, senza condizione, senza protesta alcuna il paterno testamento. Potrà forse giovarsene il Signor Marchese Presidente, di lui fratello? Nò certamente, appunto perchè enormissima lesione di di D. Gualtiero istesso v' intervenne. Si dimostri tutto ciò brevemente.

*Qua-*

## III

*Qualunque accettazione del testamento paterno per parte del Capitano D.Gualtiero Paternò vi fosse mai stata, dileguata e nulla rimase a cagion di gravissima lesione, che v' intervenne.*

LA ragione e l' equità soccorrono a chiunque gravemente sia leso, ancor se di compera e di vendita non si tratti, per quel diritto di uguaglianza, che regger debbe il sistema di ogni ben' ordinata civil Società. Il benefizio degl' Imperadori *Diocleziano* e *Massimiano* nella *L. 2. C. de Rescind. vendit.* alla sola vendita non si restringe; ma si adatta a tutti que' contratti ed affari, che le sieno somiglianti. *Quin etiam* (così al proposito Arnoldo *Vinnio* (1), che ne ragiona) *ad alios contractus venditioni similes humanitas Constitutionis transferenda est, veluti locationem, permutationem, familiæ, aut rerum divisionem, si quis duplo plus dederit, quam accepit, aut duplo minus acceperit, quam dedit. Neque enim personæ beneficium est, sed causæ; hoc est, non tribuitur personæ venditoris, sed læsioni; quia*

---

(1) *Select. Jur. Quæst. lib.1. c.57. in princip.*

*quia læsus, non quia venditor. Quibus autem in caussis eadem plane ratio est, in his idem jus statui oportet; estque hæc* COMMUNIS, USUQUE FORENSI RECEPTA SENTENTIA. Il che divisaron pure *Baldo*, *Pinelli*, ed altri su l' addotta legge.

Chiunque perciò ne'contratti, o ne' quasi, e ne'giudizj, in cui certamente *quasi contrahitur*, sia leso, vien soccorso dalla umanità del buon senso e della equità. L'inganno col danno altrui legittimamente non regge; sebben da altri non derivi, ma da per se, *re ipsa*, tragga l'origin sua. Di quì è, che, quantunque per civil legge il compratore e'l venditore possano con certa accortezza vicendevolmente nel prezzo, *sine dolo*, ingannarsi (1); pure, se il danno giunga a più della metà, si rescinda il contratto dal risaputo provvedimento della *L.*2. Il che per altro a taluni sembrò dovere aver luogo, ancor se il danno a tanto non giugnesse; e scrissero, che somigliante *Costituzione* fosse stata degna soltanto dell' asprezza di quegl'Imperadori, che la determinarono (2). Infatti stabilimento somigliante ha ben ricevuta ragionevole interpetrazione in molti rincontri. Così, per dirsi leso il minore, affin di annullarne il contratto, basta che leso sia nella sesta parte (3). Così parimente nella divisione, *in familia erciscunda*, ad aversi per leso taluno, sufficiente si riputa qualunque lesione, purchè fosse di riguardo (4).

CHe più? Se mai non dovrebbe aver luogo la lesione, sarebbe certamente, qualor di transazione si trat-

---

( 1 ) *L. In causæ* 16. *§. Idem Pomponius* 4. *D. de Minor. L. Item, si pretio* 22. *§. Ultimo D. de Locat. & Conduct.*

( 2 ) *Fontanell. Decis.* 60. *n.*4.

( 3 ) *Altimar. de Nullit. contract. rubr.*1. *q.*11. *n.*195.

( 4 ) *Grivel. Decis. Delan.* 127. *n.*22.

trattasse; appunto perchè destinata a terminare le liti, ed a far tacere ogni contesa (1): e perchè pure uguagliandosi al giuramento (2), siccome, fatto il giuramento, altro non si richiede (3); così del pari, sopita una lite per mezzo della transazione, *Nihil amplius* (così il *Vinnio* (4)) *quæri debeat*, *quam an transactum sit*: *ne alioquin remedium*, *finiendis litibus comparatum*, *earumdem fiat seminarium*. Non avendo oltreciò la transazione minore autorità, che la cosa giudicata (5), par, che al proposito entri quanto determinarono gl' Imperadori *Diocleziano* e *Massimiano* (6) *Causas*, *vel lites*, *transactionibus legitimis finitas*, *Imperiali Rescripto resuscitari non oportet*. Cagion, per cui quegli Scrittori, che han voluto tal controversia disaminare colla scorta di que' molti testi, che nella Romana Legislazione rinvengonsi, han sostenuto, non potersi la transazione rescindere a causa della lesione; come tra gli eruditi *Alciato* (7), *Zasio* (8), *Sarmiento* (9), *Perez* (10), *Fabro* (11), *Schmier* (12); e tra' forensi Autori, *Baldo*, *Ancarano*, *Cino*, Giacopo *di Arena*, ed *Alessandro* (13), *Parisio* (14), *Gaill* (15), *Merenda* (16) ed altri. Pur

---

( 1 ) *L. Fratris* 10. *C. de Transact.Connan. lib.*5. *c.*6. *n.*8.
( 2 ) L. 1. & 2. *D. de Jure jur.*
( 3 ) *L.* 5. §. 2. *D. eod.*
( 4 ) *Select. Jur. Quæst. lib.*1. *c.*57.
( 5 ) *L. Non minorem* 20. *C. de Transact.*
[ 6 ] *L.* 16. *C. eod.*
[ 7 ] *In L. Quamvis* 39. *a n.*5. *ad fin. C. de Transact.*
( 8 ] *Ad L.* 36. *D. de Verb. Oblig.*
[ 9 ) *Select. Interpret. c.*11. *lib.* 1.
( 10 ] *In Codic. lib.* 4. *tit.* 44. *n.* 16.
( 11 ) *Fab. de Error. Pragm. dec.* 8. *dub.* 9. *error.* 10.
( 12 ) *In Jurisp. Canonic. Civil. tom.*2. *lib.*3. *Tract.*3. *c.*7. §.5.
( 13 ] *in L.* 2. *C. de Resc. vendit.*
( 14 ) *Cons.* 96. *n.* 61. *lib.* 1.
[ 15 ] *Pract. Observ. lib.* 2. *observ.* 70.
( 16 ] *Controv. Jur. lib.* 6. *c.* 21.

Pur, tuttociò non ostante, la sentenza nel Foro ricevuta si è, che ben possa la transazione per tal motivo rescindersi. Così decisero cotante volte la *Ruota Romana*, e tutti i Tribunali dell'Europa: in guisa che increscevol cosa riuscirebbe volerne rapportare le determinazioni; bastando il trascriver quì le parole di Carlo di *Alessio* (1), che francamente afferma, *Controversiæ hodie locus non est, an transactio ex capite enormissimæ læsionis rescindi possit: ita enim quotidiana Praxis nos docet; & innumeras legi Decisiones in Processibus existentes, adhuc non impressas, quibus transactio rescissa fuit, seu potius nulla declarata, ex eodem capite læsionis enormissimæ; & negativam velle experiri sententiam in his Tribunalibus, aliud non est, quam somnum & oleum perdere.* E quel, che reca certamente maggior maraviglia, si è, che, quantunque si sia la transazione replicata; pure per somigliante lesione si rescinda. Di modo che con avvedutezza riflette il *Rodoerio* (2) che, ancor trattandosi di donazione correspettiva, *Concurrente enormissima læsione, ratificationes non præsumuntur consulto, sed ignoranter factæ*. Su di che molte autorità egli adduce, e ragiona così: *Quibus addo notabile dictum Dom. Præsidis de Franchis Decis. 243. sub n.4. vers. et dicebatur, docentis, quod regulæ generales, quæ de geminatis ratificationibus solent allegari, non procedunt ad excludendam enormissimam læsionem.*

Anzichè trattando lo Scrittore istesso de' pagamenti fatti in vigore d'Istromento, di cui voglia dir di nullità, per tal verso, chi gli abbia ricevuti (3), avverte, *Exa-*

(1) *Ad Consult.* 152. *Capyc. Latr.* n.1.
(2) *Consil.* 7. *n.* 29. *& seq.*
(3) *d. Cons.* 7. *sub n.* 33. *& seq.*

*Exactiones*, *receptionesque de per se non sunt efficaces excludere istam enormissimam læsionem; sicuti in terminis dicebat Boer. Decis.* 100. *n.*19. *& clarius Giurba Decis.* 105. *n.* 12. *& confert Cavaler. Decis. Rotæ Rom.*658. *n.*3. *Vers. Similiter*. *Atque in casu contrario, si emeret quis domum adeo cariori pretio, ut ultra dimidiam læsus esset, non excluderetur a remedio læsionis, prætextu, quod contractum ratificaverit per solutionem pretii, & usurarum illius, etiam post litem motam super rescissione contractus; ut refert decisum cit. Dom. de Franchis d.Decis.*243. Nè tralascia ancor' egli di soggiungere (1); *Præterquamquod exactiones istæ alio modo possunt salvari, ut factæ a cliente intelligantur, non quidem ut contractum ratificaret, sed potius ut jus suum conservaret; nam posito ejus tam ingenti, & manifesto credito; quid mirum, quod illam adeo tenuem quantitatem, illius crediti intuitu, exegerit, ut, quominus potuisset, esset in damno; ut post Imol. & Tiraquell. scribit Gabriel Consf.*57. *prope fin. de Franchis Decis.*373. *confert Rot. Rom. apud Peni. Decis.* 67. *n.*6. *& theorica Felini in C. Cum accessissent n.*29. *de Constit. dicentis, actum esse capiendum in eo sensu factum fuisse, quo minus præjudicium ferat, Put. Decis.*183. *n.*3. *lib.*3. *& Surd. Conf.* 91. *n.*19.

Saggiamente perciò avvertì Carlo di *Alessio* (2) *In summa nullam adest remedium sanandi hanc nullitatem ex capite læsionis enormissimæ; nec juvaret, illam pluries confirmare, & ratam habere; quia dolus, qui consideratur in transactione, consideratur pariter in ratihabitione.*

G In

---

( 1 ) *Eod. Conf.* 7. *n.* 35.
( 2 ) *Ad* Consult. 152. *Capyc. Latr. n.*6.

In termini nondimeno assai più forti, ed alla presente causa vieppiù afficenti, scrisse il dottissimo *Fabro* nella sua più riputata opera del *Codice* (1): *Interveniente geminata renunciatione successionis totius, aut legitimæ portionis, etiamsi læsio intervenerit, sunt qui putant, non esse restitutioni locum, nec si læsio immodica, & ultra dimidiam justi pretii proponatur; dummodo secunda renunciatio ex intervallo facta sit, quamvis primus consensus in minori quoque ætate intervenerit: nam & generaliter nostris placet, approbantem contractum non posse postea petere, ut rescindatur propter dolum, aliamve causam restitutionis, itemque ex actu geminato tolli omnem erroris metusque præsumptionem, induci probationem servilis conditionis, excludi beneficium Vellejani, exceptionem dotis non solutæ, itemque non numeratæ pecuniæ. Cui simile illud etiam est, quod dicimus, ex geminatione contractuum cessare præsumptionem simulationis, & verba geminata in contractibus probare etiam, ubi alias non probarent. Sed tamen, licet tanta vis sit geminationis; verius est, si in secunda quoque renunciatione talis intercesserit, quæ sufficiat ad petendam restitutionem, non eo minus concedi debere; cum eadem semper subsit causa restitutionis*. E così ei rapporta deciso dal suo Senato di Savoja.

Verità perciò incontrastabile si è, che ne' contratti, ne' quasi, ed in qualunque affare, che da vicendevol consenso dipenda, osservar sempre debbasi un' adeguata proporzione ed uguaglianza. Nè vale il dire, che può taluno donare quel di più, per cui si obbliga; poichè all'avviso del grande Ugon *Grozio* (2) *Nec est, quod dicat quispiam, id, quod pars altera*

---

( 1 ) *Lib. 4. tit. 30. Defin. 23.*
( 2 ) *De Jur. bell. & pac. lib.2. cap.12. §.11.*

*ra amplius promittit, donatum censeri. Neque enim solet hic esse, tales contractus ineuntium animus, nec præsumendus est, nisi appareat. Quod enim promittunt, aut dant, credendi sunt promittere, aut dare, tamquam æquale ei, quod accepturi sunt, utque ejus æqualitatis ratione debitum.* Ciocchè egli estende (1) anche agli altri contratti, che non sieno *permutatorj*, ma favorevoli; poichè anche *in Contractibus beneficis* serbar deesi una certa uguaglianza. Così egli nell' addoto luogo: *Sed notandum est, quamdam rei æqualitatem spectari & in contractibus beneficis, non quidem omnimodam, ut in commutatoriis, sed ex suppositione ejus, quod agitur, ne quis scilicet ex beneficio damnum sentiat.*

IL che è tanto vero, che anche in quegli atti, che una futura speranza risguardino, come a dire, per recar quì gli esempli addotti da' Giureconsulti *Pomponio*, *Ulpiano*, e *Celso* (2), se taluno convenga su quello, che prender si possa nell' incerto gitto della rete, nella caccia, o quel tanto, che in occasione di pubblica solennità spargendosi monete, *missilia*, al popolo, raccolgasi per avventura; pur di eventi sì incerti si dà un prudente proporzionato prezzo, e può ben militare la lesione. Per istabilirla determinar bisogna due basi di probabilità, quanto sia il meno, quanto sia il più, che possa ritrarsene. Se probabil sia, che almeno si acquistino quattro, e possano con probabilità ottenersene anche otto, il giusto prezzo dovrà essere un prezzo mezzo, e saran sei. Or chi barattasse tale speranza per uno, o per

 due,

(1) *d. loc.* §. 13.
(2) *L.* 8. *de contrah. empt. L.* 11. *&* 12. *de Action. empt. Vid Muller. ad Struv. Exercit.* 23. §.26. *n.*8.

due, sarà leso certamente. Chi vaghezza serbi di sciogliere tali quistioni, ben può farlo con i lumi, che appresta il moderno Scrittore oltramontano Ulrico *Cramero*, che special Trattato ne forma (1). Un sì avveduto Scrittore adunque espressamente dimostra, potere nel determinarsi tal prezzo occorrer lesione: *In emptione spei res equidem, quæ emitur incerta est: convenit tamen ei, ex lege probabilitatis ipsi Justitiæ commutativæ approbata, certum aliquod pretium, quo solo æqua efficitur emptoris & venditoris conditio. Quare, si pretium, de quo inter emptorem & venditiorem convenit, fuerit illo minus, venditor læditur; etiamsi, fortuna favente, contractus ipsi evadat lucrosus. Si vero idem hoc pretium, quod rei incertæ, quæ emitur, mutuo contrahentium consensu statuitur, illud, quod ex lege probabilitatis determinatur, superet, emptor læditur. Neque vero singulare quid hic accidit, quod non æque obtineat in emptione, venditione communi. Etenim si in ea læsionem æstimare volueris, pretium æquum primo loco determinandum est; & cum hoc conferendum est pretium ab emptore solutum, vel solvendum. Læditur vero hic etiam venditor, si pretium ab emptore solutum sit justo illo minus: emptor autem læditur, si illud hoc fuerit majus.*

In fatti colle giuste proporzioni della probabilità regolansi anche i contratti degl'incertissimi vitalizj; e se i gradi di essa al prezzo non sieno adattati, ne siegue la lesione, e si rescindono. Così ne trattano gli Scrittori istessi, che nel Foro son più adoperati sul rino-

(1) *In Specimin. Jur. Natural. de Æquitate in Probabilibus, exemplo emption. spei, illustrata* §. 17.

rinomato testo della *L. Hereditatum 68. D. Ad Leg. Falcid.* (1) In guisa che Marco Antonio *Sabellio* (2) conchiude, che *Judicium læsionis vindicet sibi locum etiam in ipsis incertitudinibus, habentibus speciem jactus retis, ubi contractus non se habet æqualiter ad lucrum, & ad damnum.*

Nè uom. pensi, che quanto dintorno a ciò si reca in questa Scrittura, si faccia a mostra e vaghezza di solo ingegno, e non per mero bisogno della causa. Sono le cose addotte tutte affacenti ed opportune ad abbattere l'opposizione, che forse potrebbe trarsi dall'incerto evento della vita, e della morte di D. Niccolò e di D. Ignazio Paternò, e di D. Gualtiero, col dire, che costui, rispetto alle successioni da deferirsi, altro finalmente non avrebbe ceduto, se non se una mera speranza. Non vi è, si risponde, chi non sia persuaso delle vane ondeggianti vicende di questa vita. Pur si dà una certa probabilità, per cui naturalmente suol mancare in questo Mondo chi prima vi sia venuto. Or D. Niccola e D. Ignazio Paternò eran ben vecchi, e per tali ancor gli additò il Signor Marchese Luogotenente col suo testamento. D. Gualtiero per contrario era nel primo fior di sua età; e pressochè certa era la speranza di dovere ad essi sopravvivere; siccome in fatti è avvenuto; e 'l Ciel lo serbi lungamente.

E Poichè qui additansi alcune verità di legal dottrina, che applicar poi debbonsi adeguatamente a' fatti; e la roba che pretende il Signor Marchese notabili accrescimenti dal tempo istesso

[1] *Molin. de Contract. disput. 388. n. 5. Roderio. de Ann. Reddit. lib. 1. q. 5.*

[2] *In Summ. Div. Tract. §. Læsio n. 26.*

istesso ha ricevuti; giova ancor quì raccordare un' altra massima, che dal fonte istesso della lesione deriva; cioè, che sebbene nella lesione risguardar comunemente si soglia il tempo del contratto, e della cessione; pur se il contratto e la cessione a gravissima perdita e lesione col tratto del tempo si riduca, entrar debbe l'offizio del giudice, per ridurla a giusta meta.

Non son tutti della condizione istessa i contratti, e le cessioni. Ve ne son di quelli, che in un tratto solo si perfezionano compiutamente; e tali sono, a cagion di esempio, le compere, e le vendite. Altri poi, fatti che sieno, han tratto successivo di tempo. Tali sono gli affitti, le vendite, o le cessioni di annue entrade, che in ciascuno anno eseguisconsi.

Negli affari della primiera spezie se ne risguarda la giustizia o l'iniquità nel solo tempo, in cui si stabiliscono. Non così negli altri della seconda guisa. Questi, comechè giusti ed equi sieno stati, allorchè si conchiusero; se poi col corso degli anni riducansi ad ingiustizia, non debbono le leggi e la giustizia abbandonar coloro, che ne ricevano gravissimo nocumento. Ridurre bensì il tutto si debbe a quella ragionata equità, che di qualunque favore è meritevole. Sorge somigliante dovere da quel fondo di natural ragione; la quale non permette, che si accrescano ad altri gli altrui beni, sovente per condizion di tempi men felici, con prodigo discapito dissipati. E ben se ne hanno gli stabilimenti nel Dritto Civile nella famosa *L. Cum quidam* 17. *D. de Usur.* in cui il Giureconsulto *Giulio Paolo* si spiega in simil guisa, *Divus Marcus Fortunato ita rescripsit: Præsidem Provincialem adi, qui stipulationem, de cujus iniquitate questus es, ad modum justæ exactionis rediget.*

De-

Degna di particolar ricordanza dintorno a ciò è l'autorità del *Fontanella* (1), il quale per somiglianti principj scrive, essersi così deciso dal suo Senato di Catalogna; del *Roderico* (2), del *Larrea* (3), di Gaspare *Tesauro* (4), del Reggente *Capecelatro* (5), e del Reggente *Petra* (6), che altra determinazione rapporta della G. C. della Vicaria; e del Cardinal de Luca (7), che ne ragiona così: *Id procedere dicebatur in iis conventionibus, quæ unica vice, seu actu terminantur; secus autem in habentibus tractum successivum, & perpetuum; quia, si tractu temporis, rerum status ita immutatur, quod antiqua conventio, attento tempore præsenti, satis injusta & iniqua efficiatur, intrat judicis officium, pro illa ad justitiam, & æquitatem reducenda*. Vengasi ora a que' precisi fatti, ed a quelle circostanze, che a misurar la lesione nel presente rincontro son necessarie.

CON due distinti estremi è necessario dimostrar la lesione. Veggasi primieramente, quanto abbia D. Gualtiero Paternò, in vigor del testamento del suo genitore. Veggasi seguentemente, quanto egli aver debba così su gli antichi fedecommessi, come su i suddetti paterni beni per sua legittima. Egli è vero, che su questa controversia non siasi dato termine, nè fatto apprezzo; procedendovisi buonamente. Vi sono contuttociò sicure notizie di fatti, onde nel suo lume sin da ora apparisca la lesione. Non

(1) *De Pact. Nupt. clauf. 4. glos. 18. p. 1. n. 118.*
[2] *De Ann. Redit. lib. 2. q. 15. n. 95.*
(3) *Alleg. Fiscal. 3.*
(4) *Decis. Pedemontan. 226. n. 1.*
(5) *Decis. 180. n. 93.*
[6] *Sup. Rit. M. C. V. 166. n. 208. in fin.*
(7) *De Regal. disc. 73. n. 5.*

Non ha dunque D.Gualtiero altro, se non se annui duc.200. cioè annui duc. 50. sopra l' Arrendamento dell' *Avanzo* de' Sali, ed annui ducati 150. sopra l'Arrendamento delle Sete di Bisignano (1). Riguardo agli usi di case, di argento, di carozza, di cavalli, di apparati, e di Studio, nulla egli ha, fuorchè l'uso della casa nella villa di Capo di monte, e picciolissima quantità di argenti; la qual nondimeno dal Marchese suo fratello gli si è data in imprestito (2); e che domandò, che se gli fosse restituita (3). Tutto l'altro se gli è conteso fin'ora; essendosi giunto come si è detto, anche ad opporgli, che non se gli erano dal comun padre lasciati tali usi (4).

VEggasi per altro verso, quanto ei dovrebbe avere per gli antichi fedecommessi, e per la paterna legittima; e procedasi a dimostrare l'altro estremo della lesione.

I beni, che eran sottoposti agli antichi fedecommessi, in tempo della morte dell'Illustre Marchese D. Ludovico rendeano annui duc. 1465. Di essi, molti eran situati sopra Arrendamenti; siccome nelle Partite istesse si legge; donde si ha, che erano pervenuti dalle eredità de' Baroni D. Achille, e D. Gio: Lorenzo Paternò (5), e molti eran beni stabili indubitati. Ecco sì degli uni, che degli altri distinta la descrizione.

Par-

---

[1] *F. 88. Proc. penes Scrib. Lavitrano.*
[2] *F. 142. & seq. Proc. penes Scrib. Lavitrano.*
[3] *F. 141. & a t. D. Proc.*
[4] *F.43. Proc. Pr.camb. q. Illustris March. D. Ludovici.*
[5] *F. 401. & seqq. Proc. q. D. Achillis Paternò.*

*Partite di Arrendamenti ſoggette a Fedecommeſſi.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sopra l'Arrendamento de' Sali de' quattro fondachi annui duc. | 350. | | |
| Sopra l'Arrendamento del *Jus prohibendi* del Tabacco annui duc. | 134. | | |
| Sopra l'Arrendamento del mezzo grano a rotolo annui duc. | 94. | 4. | 12. |
| Sopra l'Arrendamento dell'Olio e Sapone annui duc. | 81. | 2. | 8. |
| In tutto annui duc. | 660. | 2. | 0. |

*Beni ſtabili, tutti ſituati in Napoli.*

| | |
|---|---|
| Caſa a S.Anna de' Lombardi, che rendea in quel tempo annui duc. 261. ma, come vi era di cenſo l'annua ſomma di ducati 110. ne rimane la rendita in annui duc. | 151. |
| Oſteria aſcritta a *cartellone* dà di rendita annui duc. | 54. |
| Palagio nelle Foſſe del grano annui duc. | 600. |
| Uniti fanno annui duc. | 805. |

Di tali caſe l'odierno Signor Marcheſe deſcriſſe nell'Inventario della eredità del Marcheſe, ſuo padre, la terza parte; ma non ne additò la rendita.

| | | |
|---|---|---|
| Unendoſi adunque l'intera ſomma così delle Partite degli Arrendamenti, come delle caſe, se n'ha il pieno di annui duc. | 1465. | 40. |

H Nel

Nel tempo, in cui avvenne la morte del Signor Marcheſe D. Ludovico, ſomigliante roba antica era diviſa in tre fratelli, cioè in eſſo, in D. Nicola, e in D. Ignazio Paternò. Val quanto dire, ciaſcun de' medeſimi ſopra tali rendite godeva annui duc. 488. 46.

Or' eſſendo i figli maſchi del Marcheſe Luogotenente in quel tempo quattro; a ciaſcun di eſſi apparteneaſi per la ſola porzione del lor padre, l'annua ſomma di duc. 122. 11.

In guiſa che, dopo la morte de' ſuddetti D. Nicola, e D. Ignazio, che non furono giammai ammogliati; e de' quali il primo ceſsò di vivere nel 1753. e l'altro a Novembre del 1761. a' figli del Signor Marcheſe D. Ludovico ſpettò per ognun di loro la ſomma di annui duc. 244. 22.

Che uniti a' duc. 122. 11.
i quali provengono da' fedecommeſſi medeſimi per la porzion del lor padre, formavano in tutto la ſomma di annui duc. 366. 33.

Ecco perciò, che al Capitano D. Gualtiero Paternò delle robe ſoggette a' fedecommeſſi de' ſuoi Maggiori, ſe vogliaſi attender quella porzione, che godeaſi dal di lui padre, gli ſi dovea ſopra di eſſa, dopo la di lui morte, l'annua ſomma di duc. 122. 11. Se poi vogliaſi riguardare qual chiamato alle porzioni de' due defunti ſuoi

zii,

| | | |
|---|---|---|
| zii; le quali nel tempo della contesa accettazione non eran deferite, gli spettavano per queste due porzioni solamente annui duc. | 244. | 22. |
| Questo fu lo stato delle rendite di somiglianti beni dopo la morte del Marchese D. Ludovico Paternò; le quali, col proceder del tempo, si sono accresciute, particolarmente negli affitti delle case; poichè la sola casa a S. Anna de' Lombardi, franca di censo, rende in ogni anno duc. | 506. | |
| La casa alle Fosse del grano annni duc. | 999. | |
| Formano in tutto annui duc. | 1505. | |
| Ed unite tali quantità alle Partite degli Arrendamenti di annui duc. | 660. | |
| Fanno il pieno di annui duc. | 2165. | |
| La qual somma divisa ne' quattro figli del Marchese D. Ludovico, i quali *ex propria persona* vi son chiamati, in vigor de' rammentati fedecommessi, ne spetta a ciascuno la somma di annui duc. | 541. | 25. |

Debbesi ancora a somiglianti beni soggetti a fedecommessi aggregare un credito, che si ha contra il Principe della Villa di ducati sedicimila. Che possa rendere, che possa ritrarsene, si rimette alla considerazione di chi ne ha prudentemente a giudicare. Del resto il credito è ben fondato, e ben può soddisfarlo il debitore. Rimarrà contuttociò su questo a D. Gualtiero quella pretensione, che tutti gli altri suoi fratelli vi rappresentano.

CHe se l'Illustre odierno Signor Marchese opponga, che nella casa alle Fosse del grano dal Marchese D. Ludovico s' impiegò la somma di ducati 4000. si risponde da D. Gualtiero, che bisogna giustificarlo; e, qualora ne regga la spesa, il Marchese D. Ludovico istesso si godè tal casa soggetta al fedecommesso, per cotanti anni; essendosi contentati gli altri suoi fratelli di avervi un ristretto comodo; e perciò sembra, che la spesa ne rimase in tal guisa ricompensata.

Riguardo poi alle spese in molte migliaja, che diconsi fatte dal Marchese D. Lorenzo nelle divisate due case soggette a fedecommesso, per ridurle a forma più cospicua, a rendita più vantaggiosa, si replica, che, dimostrandosi, essersi fatte con solenne decreto di giudice, come in cosa soggetta a fedecommesso certamente bisognava; altro non si possa pretendere doversi contribuire da D. Gualtiero, che la sua rata per porzion delle medesime spese.

Pretende nondimeno D. Gualtiero istesso dal Signor Marchese D. Lorenzo, che dar gli debba la quarta parte di quelle rendite, che avea D. Nicola Paternò soggette a' fedecommessi, e che il Signor Marchese istesso, senza esser' egli affatto inteso, s'intestò per metà; essendo entrato al godimento dell'altra metà il fu D. Ignazio, fratello di D. Niccolò medesimo; e queste dar se gli debbano dal di della morte di colui, sortita nel 1753. Di modo che, essendo trascorsi anni nove in circa, la quarta porzione, dovuta a D. Gualtiero, forma senza dubbio non picciola quantità.

Più. Bonificare ancor gli debbe quella porzione, che gli spettava sopra la rata del Marchese suo padre, dal dì della di lui morte, avvenuta nel 1748. e dar pur se gli dee la sua rata sopra i beni

di

di D. Ignazio , ultimamente defunto.

Fia neceſſario inoltre il riflettere, come or la diviſione de' beni, ſottopoſti a' fedecommeſſi di D. Achille, e di D. Gio: Lorenzo Paternò, non abbia a farſi per quattro, ma per tre porzioni; poichè eſſendo, non ha guari, morto il Cavalier Geroſolimitano D. Franceſco Maria, altro figliuolo del Marcheſe D. Ludovico, ancorchè coſtui con Iſtromento aveſſe accettata la paterna diſpoſizione; ei non potea con tal'atto pregiudicar gli altri chiamati a' ſuddetti fedecommeſſi. E perciò, non eſſendovi di lui diſcendenti, la porzion di coſtui ugualmente a tutti gli altri ſuoi fratelli, che non abbiano rinunziato, ricade; e non già al ſolo odierno Signor Marcheſe. Potea il fu D. Franceſco Maria rinunziare, eſſo vivente, a quel frutto, che gli ſpettava, ed alle ſue ragioni; ma non potea con quell' atto recar nocumento a chi al fedecommeſſo *ex propria perſona* veniva chiamato.

Perlocchè ben ſi ſcerne, che D. Gualtiero, il qual fu gravato col teſtamento di ſuo padre ne' rammentati beni, a' quali da' ſuoi Maggiori era ſtato invitato, non ebbe affatto il proporzionato compenſo, per legge ſtabilito. A lui, o vogliaſi riſguardare l'antico ſtato delle robe fedecommeſſate, o 'l più recente, conſiderevoli ſomme appartengonſi; alle quali pure i ſuoi figli, che può avere, vengon chiamati. Come poi può tuttociò compenſarſi colla meſchina ſomma di annui duc. 200. a lui laſciati dal Sig. Marcheſe padre, i quali, eſſendo vitalizj, fan di capitale al più, al 6. per 100. la ſomma di duc. 2200.? Come con queſti confondere

FAcciasi or presente, quanto a D. Gualtiero istesso era dovuto su la paterna eredità, per sua legittima, che libera e senza peso gli appartenea. Qui sulle prime ingenuamente confessiamo, che delle robe di somigliante eredità non abbiasi il legittimo apprezzo; onde l' effettivo valore ne apparisse. Contuttociò, facendoci carico e dell' Inventario formato dal Signor Marchese D. Lorenzo, e di una Nota somministrata da D. Gualtiero, che si offerisce pronto a giustificarla; ben può scernersi la lesione, che v' intervenne, ancor se dir vogliasi, che gli annui duc. 200. vitalizj per sola legittima gli fossero stati lasciati.

Dall'additato Inventario adunque si ha, che la roba del comun padre rendeva in ciascuno anno duc. 1310. Essendo stati perciò i figli del fu Signor Marchese D.Ludovico sette, tra maschi, e femmine; cioè quattro maschi, e tre femmine, dal lor padre istesso in Monistero di Clausura monacate; importa la legittima de'figli la metà di tal somma; cioè annui ducati 655. o per meglio dire, il lor capitale. Divisa una tal somma a quattro maschi, che rimasero, era a ciascuno dovuta l'annua rendita di duc. 163. 75. unitamente colla proprietà, di cui poteano essi disporre, e valersene a lor talento.

A questi beni aggiunger si debbe lo spezioso palagio, e massaria a Capo di monte, che al Marchese Luogotenente costò, come n'è fama, più di duc. 40. mila. Ma tornasi a dire, che non ve ne sia l'apprezzo. Aggiunger pur si debbe il valor della Libreria, che il Marchese Luogotenente istesso nel suo testamento affermò esser più di duc. 3000. (1).

Nè

(1) F. 16. *loc. sign. Proc. Praamb. qu. Illustris Marchionis D. Ludovici*.

Nè ommetter debbonsi gli argenti, l'oro, e le gioje del valor di migliaja, che formano grave somma, tutti i parati, tutti i mobili, e quadri, e tra essi molti di riputatissimi autori, come si ha dal testamento del Marchese padre (1); i cavalli, con gran quantità di biada, le carozze, il danajo contante, o sia in fedi di credito, e'l soldo non esatto. Or tali somme unendosi, e la rata spettandone per sua legittima a D. Gualtiero; chi non ravvisa, che, sebbene qualche peso fosse rimaso nell'eredità del Marchese D. Ludovico, e qualche spesa si fosse poi fatta dal Marchese D. Lorenzo; pure, tuttociò non ostante, per legittima a ciascun figlio assai più degli annui duc. 200. si apparteneva? Questa poi doveasi senza peso, senza legame; e gli annui duc. 200. lasciaronsi solamente vitalizj. Or può mai affermarsi, che vi fosse stato il compenso? Dir piuttosto si debbe, che v' intervenne un' enormissima lesione: e tanto più quella crebbe, quanto in tal somma di duc. 200. vitalizj, oltre la legittima, unironsi ancora tutte quelle considerabili quantità, che a D. Gualtiero, ed a' suoi discendenti, se mai ne avrà, per gli antichi fedecommessi sarebbero dovute.

Tal conto nondimeno si è fatto con quel, che apparisce dall' Inventario. Ma la suddetta paterna eredità, se regge la Nota somministrata da D. Gualtiero, ascende in proprietà a duc. 49710. de' quali essendo la metà duc. 24855. a ciascun de' quattro figli maschi del Marchese Luogotenente appartiene in proprietà ed in usufrutto la somma di duc. 6213. 75. ed a questa ancor debbesi aggiungere il prezzo del palagio a Capo di monte.

Con

Con evidenza perciò si va a conoscere, che D.Gualtiero enormissimamente fu leso. A lui altro non fu lasciato, se non la scarsa somma di annui ducati 200. vitalizj; a' quali, come si è detto, al più dar deesi di proprietà la somma di duc. 3300. Ad esso all' incontro, se considerar voglians i beni soggetti agli antichi fedecommessi, dopo la morte di suo padre, colle non lontane porzioni de'due suoi zii, spettavano annui duc.366. 33. e se l' accrescimento delle rendite nelle case, annui duc.541. 25. A lui inoltre apparteneasi la sua legittima. Questa, se attender si voglia l' Inventario fatto dall' odierno Sig. Marchese, importava annui duc.163.75. a' quali contuttociò altre moltissime somme aggiunger si debbono per gli beni, che non ancora ritrovansi apprezzati. Che se la Nota, dal Capitano Paternò formata, voglia riguardarsi, gli spettava la somma di duc.6213.75. non incluso il valore del palagio a Capo di monte. Enormissima perciò per ogni verso apparisce la lesione; e ben perciò dar se gli debbe la giusta rata sulle paterne sostanze per sua legittima, unitamente con i frutti di essa fin dal 1748. in cui morì suo padre; scemandosene bensì gli annui duc. 200. dal tempo, che D.Gualtiero gli ha goduti. E dar pure se gli debbono quelle porzioni, che su le robe sottoposte a' fedecommessi con i frutti decorsi onninamente gli spettano.

Che se poi il Signor Marchese D.Lorenzo voglia opporre che nell'eredità paterna vi sieno que' pesi, che ei nell'Inventario descrisse; si replica immediatamente, che se risguardar si vogliano i legati, questi ben si sa che si debbano, tolti prima i debiti; e perciò, essendo la legittima un debito necessario del padre, prima far debbesi il conto di essa, e poi

di

di quel, che rimane soddisfare i legati. Rispetto poi a' ducati trecento, che descrivonsi per l'Illustre Signora Marchesa D. Emanuele Mendozza, di lui moglie, non è ora da ragionarne, vivente il Signor Marchese, che il Cielo per lunga età conservi e mantenga. Riguardo agli altri ducati trecento, che diconsi dovuti all' Illustre Signora Marchesa D. Francesca Sersale, comune madre, e che questa avesse rilasciati; ancor si soggiugne, che gli abbia la Signora Marchesa rilasciati, in benefizio dell' eredità, non già del solo Signor Marchese D. Lorenzo; poichè l' istesso Marchese D. Ludovico suo marito, nel suo testamento la priega (1) a rilasciargli alla sua eredità, per le cotante fatiche, che per lei avea sostenute nel difenderla, con formarvi ben venticinque Allegazioni.

Degli altri debiti non è presentemente da trattare, tra perchè soltanto si asseriscono, come pretensioni, e perchè gli effettivi pesi dell' eredità sono sì pochi, che picciol detrimento all'eredità istessa possono arrecare. Del rimanente, qualora l' attual Signor Marchese di ciò non sia contento, e voglia, che tali pesi assolutamente dall'eredità paterna detraggansi; allora si esaminerà, esibendosene i legittimi documenti, se effettivamente detrar se ne debbano; e con distinto foglio si porranno in chiaro altre somme, che all'eredità pur si appartengono; le quali in questa Difesa non si è stimato proprio disaminarle.

ED eccomi alla fine di questa Scrittura. In essa qualche lunghezza nello spiegar certi fatti è stata inevitabile. *[illegible]aricatio est* ( così *Plinio*

il giovane ) *transire dicenda. Prævaricatio etiam cursim & breviter attingere, quæ sint inculcanda, infigenda, repetenda* (1). Da ciò intanto che si è fin quì divisato, manifestamente si va a comprendere, che dal testatore, dal padre può ben soggettarsi a peso di fedecommesso anche la propria roba dell'erede, del legatario, e la legittima del figliuolo. Ma debbesi dal testatore nel tempo istesso lasciare il giusto proporzionato compenso all'erede, al legatario; e dal padre un' accresciuta legittima al figlio; acciocchè, col maggior valore de' frutti della roba lasciata; possa compensarsi l' apposto peso. Nel presente rincontro, se si riguardi l'Illustre Marchese D. Ludovico Paternò, come un testatore, che volle gravare il suo particolare erede D. Gualtiero, nella di lui propria roba, si vede immantenente, che non vi fu adeguato il compenso. Non vi fu il compenso solo? Vi fu anzi una gravissima lesione. Su i fedecommessi de' suoi Maggiori cosa mai egli ebbe? E pure l'istesso suo padre nel testamento spiegò, che per tali fedecommessi gli lasciava annui duc. cento (2), che poi gli tolse nel codicillo (3). Fu egli adunque gravato in importanti somme; alle quali non che esso, i suoi discendenti ancora venivano invitati. Se poi l' istesso Marchese D. Lodovico si rimiri qual padre, che soggetti la legittima del suo figliuolo; anche in ciò, e si è dimostrato, intervenne una lesione sì grave, per cui peso somigliante non può reggere in verun conto. La pretesa accettazion poi di D. Gual-

---

[ 1 ] *Epist. 20. lib. 2.*

( 2 ) *F.4 a t. loc. sig. Proc. Praamb. qu. Illustris Marchionis D. Ludovici.*

( 3 ) *F. 23. & a t. d. Proc.*

Gualtiero fu condizionata in guiſa, che affatto non gli nuoce; particolarmente, perchè fatta ſenza giuſta cagione, per errore, ſcuſabile con iſpezieltà in chi a milizia ſia aſcritto, e con enormiſſima leſione.

Già intanto in tutto il vigor loro appariſcono le ragioni del Capitano釗Paternò; di modo tale, che ha ben' egli donde ſperare, che alle ſue richieſte deferir debbaſi dalla equità di quel dotto Miniſtro, che le ha buonamente a diſaminare.

Senonchè l' iſteſſo odierno Signor Marcheſe, ſeguendo que' vivaci eſempli di giuſtizia, che inceſſantemente ha dati, e che or ſomminiſtra nel Tribunal della Regia Camera della Sommaria, da Preſidente di eſſa, rendendo con cotanta gloria il ſuo diritto a ciaſcuno; e ſecondando i movimenti del ſuo bel cuore; ſarà egli il primo a render ragione a D. Gualtiero Paternò, nelle cui vene l' iſteſſo illuſtre ſangue ſi aggira, e che è finalmente ſuo fratello.

In quello poi, che la diſeſa del medeſimo, da me fatta, riſguarda, non credo certamente, aver mancato di oſſequio a Senatore sì ragguardevole; nò nell' accettarne il peſo, perchè vi ſono ſtato da ſupremo comando coſtretto. Onde ben di me può dirſi; *Amicus eſt? Fecit, quod noluit* (1). Non ho pur mancato nel proſeguirla; poichè ogni più dovuto riſpetto in queſta Scrittura ho ſerbato. Vero ſi è, che ha richieſto certe volte il biſogno dire alcune coſe, che neceſſarie erano alla cauſa, per non mancare al Cliente, ed a me ſteſſo, ricordevole di quel gran detto di *Tullio*, riferito da *Ammiano Marcellino*, *Non defendi homines sine vituperatione poſſe*; negli-

nen

*genter defendi ſine prævaricatione non poſſe* . Ma non ſolamente mi ſon rammentato di quel tanto il noſtro Re *Ferdinando I. di Aragona* con ſua ſpecial legge ( 1 ) agli Avvocati comanda, *Nec immodeſte, ac sine reverentia verba temere effundant*; ho cercato di più eſeguirlo col riguardo più geloſo ed eſatto. Spero perciò, che, non oſtante la mia debolezza, abbia nel tempo iſteſſo adempiuto all' onor del comando, a me dato, alle ragioni del Cliente, da me difeſo, ed all' oſſequio, con cui un Miniſtro sì degno vien da me, vien da ognuno a gran ragione venerato.

Il dì XVI di Ottobre del MDCCLXII

*GIANNANTONIO SERGIO.*

( 1 ) *In Pragm.* 21. *de Offic. S. R. C.*